

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Il deputato Boggio ritira il progetto di legge da lui presentato per modificazione al Codice di procedura penale. — Omaggi. — Lettera del sindaco di Torino per invito dei deputati ad assistere alle corse dei cavalli. — Convalidamento di elezioni. — Relazione sul disegno di legge per maggiori spese da stanziarsi sul bilancio dell'interno. — Discussione per la presa in considerazione della proposta di legge del deputato De Peppo, per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Puglie — Svolgimento del proponente — È presa in considerazione. — Discussione generale del disegno di legge per l'abolizione dei feudi in Lombardia — Il ministro guardasigilli dichiara di non accettare gli emendamenti della Giunta al progetto votato dal Senato — Proposizione sospensiva del deputato Mosca per la discussione del progetto dopo quello sui fidecommessi — Sulla proposta Mosca parlano i deputati Turati, Gadda, Ninchi, Restelli relatore, D'Ondes-Reggio, Leopardi e Trezzi, ed il guardasigilli — È rigettata — Discorso del deputato Gadda in appoggio dello schema ministeriale — Discorso del deputato Zanardelli in difesa delle modificazioni proposte dalla Giunta. — Discorso del deputato D'Ondes-Reggio, e suo emendamento — Discorso del deputato Allievi in difesa delle modificazioni della Giunta. — Ozione del deputato Pessina per Altamura.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale, il quale è in seguito approvato.

GALEOTTI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7086. Il municipio di Pizzo, Calabria Ulteriore seconda, domanda di essere reintegrato nell'effettivo possesso d'una tonara infeudata ai duca dell'Infantado di Spagna.

7087. Marotta Andrea, sacerdote, del comune di Postiglione, in provincia di Principato Citeriore, in compenso dei mali sofferti per la causa italiana supplica la Camera d'interporre i suoi uffici presso il Ministero della guerra onde ottenere la nomina di cappellano nell'esercito.

7088. I sindaci di Tenda e di Briga, provincia di Cuneo, nell'interesse dei loro amministrati, ricorrono perchè la Camera voglia stanziare nel bilancio dello Stato una somma da impiegarsi nel miglioramento dell'attuale strada nazionale di Tenda.

7089. I segretari dei comuni del circondario d'Alba presentano un'istanza conforme alla petizione registrata al numero 6867.

7090. Ronchail Lorenzo, dimorante in Torino, monco del braccio destro, chiede che il Governo voglia prendere in considerazione un metodo da lui inventato per scrivere con facilità ed esattezza colla mano sinistra, e gli sia permesso di sperimentarlo nello stabilimento degli invalidi militari in Asti.

7091. Il municipio di Faicchio,

7092. Il municipio di Amorosi,

7095. Il municipio di San Salvatore, provincia di Terra di Lavoro, circondario di Piedimonte, protestano contro il decreto luogotenenziale 17 passato febbraio relativo all'unione di quei comuni alla nuova provincia di Benevento.

7094. La Giunta municipale di Civitella del Tronto rappresenta i danni che quel comune dovette sopportare per l'ostinata resistenza delle soldatesche borboniche lungo sette mesi,

non che per l'assedio e la distruzione della cittadella, e chiede un qualche compenso.

(Si procede all'appello, il quale poco stante viene interrotto.)

PRESIDENTE. La Camera è ora in numero.

ATTI DIVERSI.

Il signor Terzetti Giorgio, bibliotecario della Camera dei deputati di Grecia, fa omaggio di 400 esemplari di uno scritto intitolato: *Santorre di Santa Rosa o l'otto di maggio 1823.*

Il signor Zerega Antonio, medico condotto in Sampierdarena, fa pure omaggio di due copie d'una memoria: *Interpellanza al deputato Alfieri intorno alla libertà d'insegnamento.*

PRESIDENTE. Gli uffici I, III, IV, VII, VIII e IX hanno ammesso alla lettura il disegno di legge presentato dal deputato Boggio e relativo alla proroga del termine stabilito dall'articolo 644 del Codice di procedura penale.

Il deputato Boggio ha fatto però pervenire all'ufficio della Presidenza la dichiarazione che, in seguito ad intelligence prese col Governo, egli ritira il suo disegno di legge.

(Prestano giuramento i deputati Finzi e Beltrando Spaventa.)

MASSARI. Le petizioni registrate ai numeri 7091, 7092, 7093, si riferiscono tutte al medesimo argomento; esse emanano da municipi di Terra di Lavoro, i quali protestano contro il decreto luogotenenziale che constitui una nuova provincia di Benevento.

Siccome la Camera ha già rimandato alla Commissione incaricata dell'esame della proposta di legge relativa alla sospensione di quel decreto altre petizioni dello stesso genere, così oggi la prego a decretare che le tre petizioni, di cui ho indicato il numero, sieno rimandate alla Commissione medesima.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, queste tre petizioni s'intenderanno inviate alla Commissione indicata dall'onorevole Massari.

(La Camera consente.)

Il signor sindaco di Torino scrive:

« Nei giorni di domenica 12 e martedì 14 maggio corrente mese avranno luogo le consuete corse di cavalli sulla piazza d'Armi, ordinate e dirette dalla società nazionale delle corse.

« Il sindaco sottoscritto compie perciò all'onorevole incarico affidatogli dalla Giunta d'invitare i signori membri del Parlamento a volersi compiacere d'assistere alle dette corse sul loggiato del municipio, posto a sinistra del palco reale.

« Prega impertanto la signoria vostra illustrissima a volerne dare partecipazione agli onorevoli signori deputati, ed a destinare, secondo il praticato negli anni addietro, un'ora prima delle corse, chi sia in grado di conoscere i signori membri di codesta Camera. »

PELOSO. Pregherei la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione 6997, colla quale gli abitanti di Garfagnana chiedono l'aggregazione del loro circondario alla provincia di Lucca.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Se vi sono relatori che abbiano da riferire su qualche elezione, li invito a venire alla ringhiera.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

CASTELLANO, relatore. L'ufficio IV ha esaminato l'elezione che ebbe luogo nel collegio di Chieti.

Nelle quattro sezioni di questo collegio sono iscritti 927 elettori; intervennero al primo scrutinio 414, dei quali 145 votarono in favore del signor De Sanctis Giovanni, 200 del signor Pisanelli Giuseppe; 64 voti andarono dispersi, 5 furono dichiarati nulli.

Niuno avendo così ottenuto la maggioranza, si venne al ballottaggio fra i due candidati anzidetti.

In questo, su 445 votanti, il signor De Sanctis ebbe 252 voti, il signor Pisanelli 208; quindi il primo fu proclamato eletto.

Regolari le operazioni, nessun reclamo; senonchè l'ufficio ebbe a notare che nel verbale della sezione principale, per la ricognizione dei voti dati nel ballottaggio dall'intero collegio, essi sono ripartiti nel modo seguente:

Giovanni De Sanctis 145, Giovanni De Sanctis fu Don Giacinto 68, Giovanni De Sanctis avvocato 19.

L'ufficio però ha ritenuto all'unanimità che le indicazioni di paternità e di qualità apposte ne' verbali delle sezioni di Guardagrele e di Bucchianico competano allo stesso individuo indicato nei verbali delle sezioni di Chieti, e quindi a favore del Giovanni De Sanctis.

Su questi motivi fondavasi la proclamazione.

L'ufficio vostro ha considerato che non possa sorgere dubbio sul modo di computare fatto dall'ufficio definitivo del collegio di Chieti, dappoichè aveva luogo nella sede del ballottaggio; quindi non poteva esservi motivo a dubitare che i voti erano dati al De Sanctis, epperò dovevano computarsi a favore della stessa persona. Ond'è che l'ufficio IV vi propone per mezzo mio la convalidazione della elezione di Giovanni De Sanctis di Giacinto a deputato del collegio di Chieti.

(La Camera approva.)

Collegio di Spezzano grande.

Questo collegio, composto di quattro sezioni, conta 472 elettori iscritti, di cui 299 presero parte alla prima votazione. I voti si ripartirono nel modo seguente:

Il signor Gallucci Gabriele ne ebbe 157, Mauro Giuseppe 53, Praino Luigi 53, Spravieri Francesco 52, Gatti Lelio 28; voti dispersi 15, nulli 1.

Niuno avendo avuta la maggioranza voluta dalla legge per essere eletto deputato, l'ufficio della sezione principale dovette esaminare quale dei due candidati che ottennero 53 voti caduno dovesse ammettersi al ballottaggio col Gabriele Gallucci, che avea ottenuto un numero di voti maggiore; e quindi, appoggiandosi alla legge che preferisce il più anziano, proclamava il ballottaggio tra il Gabriele Gallucci e Giuseppe Mauro.

Avuto luogo il ballottaggio, ne risultò che sopra 278 votanti il signor Gabriele Gallucci ottenne 164 voti, il signor Giuseppe Mauro ne ebbe 112; venne perciò proclamato a deputato il signor Gabriele Gallucci.

Le operazioni essendo regolari, nè essendovi richiamo, ve ne propongo a nome dell'ufficio IV la convalidazione.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DELL'INTERNO PER IL 1860.

PANATTONI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'autorizzazione di alcune maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO DE PEPPO RELATIVO AL TAVOLIERE DI PUGLIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe in primo luogo la legge sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, e in terzo lo svolgimento della proposta di legge del deputato De Peppo relativamente al Tavoliere di Puglia.

Siccome il deputato De Peppo è alquanto disagiato in salute, e non può ripromettersi di rimanere alla Camera sino al fine della tornata, così pregherebbe la Camera che in cortesia volesse intervertire il suo ordine del giorno, e consentirgli di svolgere la sua proposta di legge prima che venisse in discussione quell'altra legge.

Interpello la Camera se voglia accordare la facoltà al deputato De Peppo di fare anzitutto lo svolgimento della sua proposta di legge.

Quelli che credono di consentire a questo intervertimento dell'ordine del giorno, sono pregati d'alzarsi.

(La Camera consente.)

È accordata la parola al deputato De Peppo. (Vedi il progetto nel volume *Documenti*.)

LEOPARDI. Signor presidente, mi pare che vi siano parecchi deputati novellamente eletti che debbono prestare giuramento.

PRESIDENTE. Mi era stato riferito che due soli, cioè il signor Finzi ed il signor Spaventa, erano i nuovi deputati che non ancora avevano prestato giuramento.

Sono stati invitati a prestarlo, e l'hanno prestato.

Se alcun altro è venuto in appresso, il presidente appena ne sarà avvertito adempierà il suo debito.

LEOPARDI. Io non mi sono trovato quando quei due hanno prestato giuramento. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Parli il deputato De Peppo.

DE PEPPA. Non di lieve interesse è il progetto di legge che ho l'onore di sviluppare e sottoporre alla saggezza della Camera, poichè mira ad un positivo vantaggio economico e finanziario. Per valutarne l'importanza lo rassegnò sotto quattro punti di veduta:

1° Condizione del Tavoliere;

2° Stato attuale del medesimo;

3° Immediamento, mercè la legge, nella parte economica;

4° Vantaggio della finanza.

Sarò breve nelle mie preghiere.

1° Il così detto Tavoliere di Puglia forma un insieme di circa 753000 moggia napolitane. Estensione vasta che, occupando radicalmente tre provincie meridionali, cioè Capitanata, Bari e Basilicata, va a morire da un lato a terra d'Otranto, dall'altro negli Abruzzi; estensione vasta, che sulla latitudine di circa miglia 50 compensatamente cammina per miglia 70 napolitane.

La scarsità delle braccia e della agricoltura portava un tempo che per fruire que' vasti campi scendevano dalle Marche e dagli Abruzzi i pastori e vi menavano i loro armenti al pascolo con lieve prestazione. Essi serbavano una vita nomade, poichè in ogni novembre l'occupavano per poi andarne al finire del maggio, senza mai là tenere luoghi fissi e propri per il novello anno. Due Costituzioni di Ruggiero e di Federico ne fan fede.

Così le cose fino al governo degli Aragonesi, quando Alfonso I diede un organico al Tavoliere, istituendo un dagoniere e due credenzieri, divise le terre in salde ed a coltura, e la massa intera in 43 locazioni, di poi ridotta a 23. Egli dispose la vendita annuale de' pascoli.

Però la pastura neanche otteneva il suo intento, poichè, incerta in ogni anno della sua situazione, non poteva a tempo prevenire l'eventualità delle stagioni; quindi nel 1788, dietro memoria dell'illustre Filangieri, presentata nel supremo Consiglio di Stato, che egli presiedeva, si permise l'affitto seennale per le terre del Tavoliere.

I tempi intanto progredivano, e con essi lo sviluppo del benessere sociale; quindi, subentrato il Governo francese nell'Italia meridionale, con legge del 24 maggio 1806 si ordinò che tutta la massa del Tavoliere si fosse concessa in enfiteusi perpetua ai particolari, e si accordò il dritto dell'affranco a tempo indeterminato all'utilista, al 5 per cento fino ad anni dieci, ed al 4 dopo tale periodo.

Al ritorno dei Borboni si ritenne tale legge con altra del 13 gennaio 1817. Però si volle un aumento di canone, e si circondò l'utilista di tante condizioni che lo resero incerto del suo dominio utile. Il dritto d'affranco del canone venne abolito in principio.

2° È questa la condizione del Tavoliere di Puglia, la quale si presenta attualmente in deplorabile aspetto nella parte economica.

Signori, non inutilmente vi cennava la storia dell'andamento del Tavoliere, ma per dimostrare che il medesimo si è sciolto da vincoli che lo tenevano allacciato, e sempre si è avvicinato alla proprietà ad ogni passo che la società ha dato nel suo progresso.

Non pertanto esso ha ottenuto finora il suo intento, e ciò per opera di quelle stesse leggi che lo guidavano alla meta, e per l'immoralità somma di coloro che l'applicavano.

Vi pregava osservare che nella legge 1817 si riconoscevano le enfiteusi; ma ciò per grazia; ed in transazione si aumentava il canone; quindi dubbio nell'utilista, che il suo dritto, ritenuto una volta precario, altra fiata non fosse stato distrutto; che la ragion del canone non si fosse portata a tale cifra da fargli abbandonare il fondo.

Nell'articolo 21, dette leggi, comminavasi la devoluzione con le migliori per qualunque deteriorazione nel fondo censito. Espressione vaga, indeterminata, ampia, che metteva l'utilista in potere di un direttore, di un commissario, di un impiegato qualunque di un'officina, tutta intenta a formarsi un capitale sull'infelice colono.

Nè son queste chimere, o signori; si è veduto chiedersi la devoluzione per aver terminato il fondo con un fossato, per avere svelte le erbe nocive, le piante dannose, per avere ingentiliti gli alberi selvaggi, per la miglioria di un prato, per una inventata favola, per una presunzione.

Nel 1856, se non erro per l'epoca, fuvvi nuovo regolamento progettato ed attuato da un direttore cui non saprei qual epiteto dare, ma certo era un genio malefico per distruggere la colonia e la pastura in quei luoghi, intento solo a raggruppar danaro per una cassa ideale, senza curarsi del modo. Ebbene, con tal regolamento l'utilista, e per il suo dominio, e per i passaggi de' trattari veniva ridotto a tali strette, da dovere rinunciare al suo dritto, o tutti i giorni soggettarsi a gravi sacrifici. Una ciurma di guardiani installata nel capoluogo, ed in tutti i comuni, la più parte senza paga, era una masnada che ricattava e viveva su i coloni, e su i pastori; altrimenti verbali di multa e di ammende, che davano piena fede facevan loro ben costare un rifiuto.

Immensa è la mole de' giudizi suscitati da quel direttore, che cercava solo sospendere con imporre nuovi pesi all'utilista, il quale, nel pericolo di lottare col Governo, vi deveniva. Così la forza vitale dell'agricoltura e pastura là tutti i giorni sfiniava, e sarebbe spenta finora al continuare di quel regime.

Or bene, l'utilista, in sì vasta proporzione di terre, incerto del suo dritto, ha mancato di migliorare i fondi; l'agricoltura, la pastorizia ne han sofferto. Ma non è l'agricoltura, la pastorizia la fonte della ricchezza dell'Italia meridionale?

Sì, da questa fonte, diramato per cereali, olii, vino, canape, seta, lana, animali ed altri cespiti, parte il sangue animatore per ogni dove.

Una ricca sorgente è divenuta quasi inesausta, specialmente da dopo il 1848, quando si è cercato ferire la borghesia in parte vitale, nell'agricoltura e nella pastura.

Il commercio vincolato ed avvilito sempre a danno dei produttori, il dritto dell'estrazione che assorbiva la metà del capitale, la mancanza delle strade, le tante tasse per banchi non esistenti, per bonifiche non fatte, per strade non costruite, per ponti non elevati, per chiese non edificate, per consumo triplicato, e per quanto mai il mal talento sappia inventare; il famoso regolamento sul Tavoliere che poc'anzi accennava, l'eventualità stessa delle stagioni, ed in ultimo la rivoluzione e lo sgoverno, tutti insieme han portato un tracollo a sì interessante risorsa di quella parte d'Italia; tracollo divenuto più sentito, perchè i capitalisti esteri e del regno, incerti e titubanti, han ritirati i loro fondi, abbandonando così l'agricoltore alle sole sue forze.

3° Vengo all'immediamento nella parte economica. Si è proposto l'affrancamento dell'enfiteusi del Tavoliere per rendere libera alla coltura e pastura una vastissima estensione di terre, su cui ritraggono pane e lavoro milioni di cittadini.

L'utilista, incerto del suo dritto, operato dai pesi e dalle

vessazioni, non curava il fondo; anzi chiedeva dalla terra con isforzati coltivi ciò che non gli poteva dare; e la terra sposata comincia a dare sul capitale, che infine esausto resta nella sterilità e nell'abbandono. Ora, divenuto proprietario, non sarà più incerto del suo dritto, non temerà di migliorare quel fondo, che dimani poteva perdere per il capriccio di un impiegato; la coltura e la pastura saranno giovati dall'impiego di novelli capitali, che ognuno potrà assicurare sulla proprietà e sulla certezza del dritto. Il colono, il pastore potrà dire: è mio questo suolo che calco, e quindi mio quanto lo renderà più ricco, più bello, più utile. Egli, il possessore, lo migliorerà col sistema regolare di coltura, con i prati, col concime, con piantagioni. In uno, troverà i mezzi di risorsa e di ricchezza in sé stesso e nell'aiuto altrui.

4° Lo affranco proposto è di positivo vantaggio dello Stato. Vi pregava notare che l'enfiteusi del Tavoliere si estende sopra circa 735000 moggia napoletane.

Lo Stato verrebbe a realizzare non solo il capitale del canone, ma pure la metà di un laudemio: ciò che gli darebbe l'introito di circa undici milioni di ducati. Più, economizzerebbe circa ducati ventiquattro mila annui di esito che porta di amministrazione. In uno, mentre attualmente l'introito depurato appena supera il quattro per cento, con l'affranco assicurasi il capitale e l'interesse netto al cinque per cento. Ciò nella cifra materiale dell'introito; ma quale avvenire d'immensi vantaggi non si prepara lo Stato per lo immegliamento di una classe sostenitrice della ricchezza nazionale in que' luoghi?

5° È questa la tessitura generale del progetto di legge umiliato alla Camera. Nelle sue parti poi ho creduto dare il diritto di affranco all'utilista, al direttario, ed anche al terzo ne' stabiliti termini e condizioni; onde la proprietà diventi libera ad ogni costo, e non resti a semplice progetto. Non ho creduto concedere il dritto parziale dell'affranco, giusta la legge del 1806, per allontanare le tante questioni sulla parte di fondo che avrebbsi voluto affrancare; quistioni che potevano finire a danno dell'utilista o dello Stato. Non ho creduto imporre obblighi d'immegliamento al proprietario, poichè lo veggio nel fatto stesso dell'affranco, nell'esperienza, nella condizione dell'uomo che cerca sempre migliorare il suo; quindi sarebbe stato un peso imposto che, nel deviare lo affranco, avrebbe assoggettato il proprietario a nuovi soprusi, ad altre vessazioni, a capricciosi verbali, a penosi sacrificii.

Ho creduto rispettare le leggi e i regolamenti delle acque e foreste, poichè la volontà particolare non debbe, nè può ostare alla ragion generale sull'andamento dell'economia pubblica.

Infine ho stabilito una cassa di sovvenzione, poichè l'attualità è troppo critica per la massa de' coloni e pastori. Essi han bisogno di aiuto: nè col prestarglielo lo Stato discapita, poichè, nel capitalizzare una somma costituente il fondo di cassa, ne ritira l'interesse al cinque per cento. Intanto s'impedisce che il colono abbandoni le sue terre, e diventino inerti quelle braccia assuete al lavoro; si toglie l'agricoltore, il pastore dalle esigenze dell'usuraio con assicurar loro un soccorso, ed in questo la tenuità degli interessi; si dà, in uno, un impulso generoso a promuovere le due grandi risorser dell'Italia meridionale, agricoltura e pastorizia.

Ho fede che la saggezza della Camera prenda in considerazione la legge proposta, e dia voto di urgenza per la discussione.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intenda di prendere in considerazione la proposta di legge testè svolta dal

signor De Peppo relativa all'affrancamento delle enfiteusi del Tavoliere di Puglia.

(È presa in considerazione.)

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Senza entrare nel merito e nell'economia della legge proposta, sta in fatto che ella ha per oggetto il miglioramento del Tavoliere di Puglia.

Voi sapete, o signori, come questo Tavoliere sia stato oggetto di serii studi, a cominciare da Filangieri in poi; quindi, come potete immaginarvi, il Governo non si oppone per certo alla presa in considerazione di una legge la quale ha sì nobile scopo.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI VINCOLI FEUDALI IN LOMBARDIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla legge relativa all'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia.

Il progetto del Ministero è così concepito. (Vedi vol. *Documenti.*)

Quello della Commissione è del tenore seguente. (Vedi vol. *Documenti.*)

Interrogo il ministro di grazia e giustizia se intende d'ammettere che la discussione si apra sopra il progetto della Commissione.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Il Governo, per convinzione propria e per riverenza al voto già emesso da un ramo del Parlamento, non potrebbe accettare il progetto della Commissione, e prega la Camera a volere che la discussione segua sul progetto già adottato dal Senato.

PRESIDENTE. Ora dovrebbe aprirsi la discussione generale; ma, per semplificare la discussione, crederei opportuno di avvertire che, siccome le discrepanze fra l'uno e l'altro progetto sono semplicemente nella specialità degli articoli, cioè l'uno riguarda la riserva fatta del terzo ai primi chiamati, riserva che è esclusa dalla Commissione; l'altro è relativo al diritto di reversibilità spettante allo Stato, così pare che per brevità si potesse senz'altro discendere alla discussione speciale, giacchè, se si facesse sin da principio una discussione generale sopra quest'argomento, evidentemente si dovrebbe poi ripeterla, od almeno non si potrebbe rifiutare a nessuno la parola, quando volesse rinnovare i suoi ragionamenti nella discussione speciale.

Se non c'è opposizione, si entrerebbe senz'altro nella discussione speciale.

MOSCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSCA. Non credo sia conveniente di venir subito alla discussione speciale degli articoli scansando la discussione generale, che riguarda specialmente le discrepanze esistenti tra il progetto della Commissione e quello del Governo. Il progetto del Governo parte da un sistema, e quello della Commissione parte da un altro; l'uno e l'altro hanno per fondamento principii diversi, e tendono a scopi differenti. Io credo quindi che sia impossibile di fare una buona discussione di questo importantissimo progetto di legge, se non si premette una discussione generica su tutti gli elementi che costituiscono appunto l'uno e l'altro progetto; è forse dopo questa discussione che si potrà anche decidere la Camera ad adottare piuttosto come tema di discussione particolare il progetto del Ministero o quello della Commissione.

Del resto, poichè ho la parola sull'ordine della discussione, io vorrei proporre fin da questo momento la questione pregiudiziale.

Mi fa meraviglia come, convenendo quasi tutti, e, credo, anche il signor ministro guardasigilli, che in sostanza i feudi in Lombardia, essendo stati liberati da tutte le proprietà di ordine politico di cui andavano insigniti in origine, si riducono veramente a dei semplici fidecommessi; mi fa meraviglia, dico, perchè non siasi cumulata la trattazione dell'argomento della loro abolizione coll'argomento dell'abolizione dei fidecommessi, e di tutte le altre istituzioni analoghe; e mi fa tanto più meraviglia, in quanto che precedentemente in alcune parti d'Italia si è già, con una disposizione sola, provveduto all'abolizione d'un genere e dell'altro di istituzioni.

Osservo a questo proposito che è già stato votato nell'altro ramo del Parlamento anche l'abolizione dei fidecommessi e dei maggioraschi, e che questa non concerne in particolare la Lombardia, ma abbraccia anche altre parti importanti del regno.

Io credo che l'attenzione della Camera, non divisa sopra diversi argomenti particolari, si concentrerà tanto più volentieri, quanto più grande sarà l'importanza del soggetto in discussione, e quindi maggiori saranno naturalmente gli interessi che i rappresentanti delle diverse parti d'Italia troveranno di far valere.

TURATI. Chiedo di parlare.

MOSCA. Io quindi proporrei alla Camera che si compiacesse di rimandare la discussione di questa legge al tempo in cui si tratterà di quella abolitiva dei maggioraschi e de' fidecommessi, oppure subito dopo, perchè, trattandosi di materie particolari, i principii che verrebbero stabiliti nella discussione del progetto di legge relativo all'abolizione dei maggioraschi e dei fidecommessi potrebbero servire a recare anche non mediocre luce sugl'interessi particolari di cui ora si tratta.

Signori, si tratta di una questione importantissima, si tratta di portare le mani nell'edificio della proprietà. Sonovi molti che consciamente ritengono che nè il progetto del Ministero, e molto meno quello della Commissione, rispettino certi principii d'ordine e di conservazione che non debbono essere affrontati con leggerezza.

Io credo quindi che una discussione più matura, quale ce ne può offrire appunto l'occasione lo studio dell'abolizione dei maggioraschi e dei fidecommessi, sia da preferirsi, perchè allora noi potremo approfittare dei lumi di tutti i rappresentanti del Parlamento, anche per quanto riguarda l'interesse delle altre parti dello Stato italiano, ed io penso che tale discussione più vasta, più generale, potrà giovare non mediocrementemente a dare alla legge di cui si tratta attualmente una soluzione soddisfacente.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca propone che sia sospesa la discussione della presente legge, e sia la medesima rinviata all'occasione che verrà in esame l'altro progetto relativo all'abolizione dei vincoli fidecommessari e di altre analoghe istituzioni.

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Turati ha facoltà di parlare, ma solo sulla questione sospensiva.

TURATI. Io non posso convenire nel principio esternato dall'onorevole preopinante che vi sia somiglianza, molto meno identità tra i feudi ed i fidecommessi. Sono istituzioni le quali hanno una sostanziale differenza, e ciò è tanto vero che, ad onta delle dotte elucubrazioni del Romagnosi ed altri scrit-

tori, non si è potuto vincere il tema che essi cadessero sotto il disposto della legge abolitiva dei fidecommessi.

La distinzione, la quale, a mio senso, esiste tra i feudi ed i fidecommessi, è questa: nel fidecommesso il fondatore nulla ritiene, abbandona la sostanza ad una certa serie di chiamati, i quali, di mano in mano che pervengono al possesso dell'ente fidecommessario, hanno l'utile dominio.

Il dominio diretto risiede nella successione chiamata; dimodochè il primo chiamato nulla ritiene. Invece nel feudo il signore del feudo non lo abbandona a questo modo ad una determinata serie di successori.

Comincia a dividere il dominio. Concede al feudatario il solo dominio utile, conserva per sè la proprietà diretta, la quale, fra gli altri diritti, porta quello della reversibilità. La proprietà utile passa poi di mano in mano nei diversi chiamati, che vengono in possesso del feudo; di maniera che, se nel fidecommesso la posterità chiamata può considerarsi come investita di qualche maggior diritto, siccome quella a cui in massa appartiene il dominio diretto, nel feudo invece nè il primo chiamato, nè i posteriori, possono vantare alcun diritto, perchè non hanno nè il dominio diretto, che risiede nel signore del feudo, e non hanno nemmeno l'utile, il quale risiede nell'attuale possessore.

Io credo che, essendo queste due istituzioni sostanzialmente differenti, non si può amalgamare la discussione dell'una con quella dell'altra, perchè unendo l'una coll'altra si potrebbe benissimo applicare al feudo ciò che forse avrà qualche ragione di essere esclusivamente applicato al fidecommesso.

Quindi a me pare che si dovrebbe ritenere l'ordine del giorno e discutere separatamente la legge di abolizione dei feudi.

GADDA. Dirò due parole soltanto per appoggiare la proposizione sospensiva, che io ritengo assolutamente opportuna.

Non entrerò nel merito della discussione, come ha fatto ora il deputato Turati; non dirò che ai chiamati non compete alcun diritto, non dirò in qual modo sia diviso l'utile dominio nel feudo piuttosto che nel fidecommesso. Questa è questione che entra nel merito, e non è questo il momento di trattarla.

Io dirò soltanto, limitandomi alla questione sospensiva, che il diritto di reversibilità, il quale distingueva radicalmente il feudo dal fidecommesso, trovava una sufficiente ragione, perchè nella Lombardia, durante la dominazione austriaca, la pratica giurisprudenza avesse ad accoglierlo, mentre andò in pieno vigore la legge 6 termidoro per la materia fidecommessaria.

Io ritengo che, se facciamo astrazione da questo diritto di reversibilità, non vi ha nessun'altra differenza radicale fra i feudi ed i fidecommessi. Ora, siccome la questione che abbiamo ora dinanzi riguarda soltanto la Lombardia; siccome invece l'altra legge, che l'onorevole guardasigilli ha ieri presentata alla Camera, abbraccia anche tutte le provincie dell'Italia meridionale; siccome non si potrebbe ragionevolmente portare una soluzione diversa fra l'una e le altre provincie, così mi pare che la soluzione che si darà all'abolizione della legge sui fidecommessi, dovendo influire sulla legge che facciamo attualmente, non si debba procedere oltre in oggi, avendo fra pochi giorni a trattare una questione, se non perfettamente identica, però di tanta analogia che mi parrebbe assolutamente inopportuno ed improvvido il volerla pregiudicare con un giudizio parziale della Camera.

Per queste brevi considerazioni io appoggio la proposizione sospensiva fatta dall'onorevole deputato Mosca.

PRESIDENTE. Il deputato Ninchi ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Io aveva chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ora si parla sulla questione pregiudiziale e non sul merito.

D'ONDES-REGGIO. Intendo appunto di parlare sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ella è iscritta per parlare sul merito della legge.

D'ONDES-REGGIO. Ho domandato la parola or ora.

PRESIDENTE. Qui nessun dell'ufficio della Presidenza l'ha udito. Avrà facoltà di parlare dopo il deputato Restelli.

PRESIDENTE. Il deputato Ninchi ha facoltà di parlare.

NINCHI. Mi pare di dover avvertire la notevole differenza che passa in diritto tra quello che ha osservato poc'anzi l'onorevole preopinante e la natura del feudo. Non è altrimenti vero che il feudo si differenzi dal fidecommesso, inquantochè il fidecommesso appartenga in parziale dominio ai futuri chiamati, e il feudo rimanga totalmente nell'attuale possessore; il dominio utile e diretto tanto del feudo che del fidecommesso è sempre in mano di quello che possiede il feudo o il fidecommesso; i futuri chiamati non hanno che una speranza a succedere.

L'onorevole preopinante ha confuso il diritto comune col diritto austriaco. Vero è che il Codice austriaco accorda, in quanto ai fidecommessi, una specie di condominio ai futuri chiamati, ma secondo le idee razionali del feudo e del fidecommesso nella giurisprudenza comune i futuri chiamati non hanno alcun diritto, alcuna compartecipazione nel dominio nè del feudo, nè del fidecommesso.

Mi sembrò che fosse opportuno avvertire queste differenze di principio, onde nel processo della discussione non avesse a generarsi disordine e confusione.

RESTELLI, relatore. La maggioranza della Commissione respinge la proposta dell'onorevole deputato Mosca, innanzi tutto per la differenza essenziale che esiste tra feudo e fidecommesso, notandosi specialmente come la legislazione feudale abbia degli antecedenti in Lombardia tutt'affatto speciali, che non sono per niente comuni alla legislazione dei fidecommessi. Di più i fidecommessi in Lombardia costituiscono una specie affatto eccezionale, uno stato giuridico di detti beni, stato giuridico affatto differente dallo stato di cui si tratta, dei vincoli fidecommissari, specialmente per l'incertezza dei vincoli relativi ai beni feudali.

Di più faccio notare questa incongruenza pratica. Si dice: suspendiamo, perchè riprenderemo la discussione quando si tratterà della legge dell'abolizione dei fidecommessi. Ma non si potrà discutere e una legge e l'altra e poi votarle contemporaneamente; una delle due dovrà sempre avere la precedenza. Ora, io domando: che necessità c'è che questa discussione avvenga possibilmente in un giorno o in due giorni successivi l'uno all'altro, o che ci siano tramezzo sei o sette giorni? Se si potesse ancora fondare la deliberazione e decidere ad un punto sulle due leggi, vedrei in certo modo come, data un'eguaglianza che non esiste fra le due leggi, si potesse adottare il progetto sospensivo; ma, dappoichè noi ci troviamo sempre di fronte a questa difficoltà di dover deliberare prima sull'una e poi sull'altra, non capisco come possa essere appoggiato il voto sospensivo dell'onorevole Mosca.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Signori, parmi che questa questione brevemente si possa determinare stabilendo chiaramente e nettamente ciò che importava feudo: importava una terra che alcuno possedesse a condizione che prestasse servizio militare

ad un superiore, e questo, dal canto suo, che accordasse protezione a quello. Ciò che distingueva il servizio feudale da tutti gli altri, che presso i Germani non s'ignoravano nelle loro natie foreste, e ne' primi secoli della conquista erano accresciuti per difendersi le persone e le proprietà conseguite, si era che il servizio feudale si prestava in virtù del vincolo che derivava dal possedimento della terra, e tutti gli altri servizi si erano prestati in virtù di personali obbligazioni.

Niuno potrà mai mettere in dubbio che il fidecommesso non sia dell'essenza del feudo; sotto fidecommesso erano i beni allodiali, come i feudali. Il fidecommesso trova sua origine nel dritto romano, nel dritto antigiustiniano; i feudi cominciarono dai benefizi, primamente furono a tempo, ed a vita, e poi diventarono perpetui. Il sistema feudale in tutta la sua amplitudine si costituì dopo i Carolingi in Francia, in Italia ed in Germania sotto Corrado II, in Inghilterra alla conquista normanna, alla conquista normanna parimente in Sicilia.

Or vi ha più per le terre, che attualmente si posseggono in Lombardia col vincolo di fidecommesso, alcun servizio militare prestato? Certamente che no. Se dunque anche feudale fosse stata l'origine di cotale terre, certo è che ora non sono più terre feudali, ma terre allodiali co' vincoli di fidecommesso. Sta bene dunque sospendere la discussione di questa legge ed attendere l'altra, che in breve sarà presentata sui fidecommessi e maggioraschi, che sono nelle varie parti d'Italia, affine di stabilire un principio generale per tutti e non usare di due stregue in obbietti che omai sono della medesima natura, quantunque, per avventura, l'origine loro avesse potuto essere diversa.

Non si tratta, o signori, menomamente nè del servizio militare, nè della protezione delle relazioni dell'infedante e del feudatario; no, cose siffatte più non esistono. Si tratta bensì e solamente di relazioni di proprietà tra attuali investiti di terre fidecommissate ed i loro successori nelle terre medesime.

Perchè non puoi per breve tempo sospendere la discussione, la quale fa d'uopo sia ponderata e seria? Imperocchè con facilità e leggermente non si debbe por la mano su d'uno de' cardini precipui del consorzio civile, la proprietà. Ove è questa urgenza? Quale pericolo minaccia? Altro po' di tempo sarà opportuno a portare più sicuramente con giustizia le nostre deliberazioni, e la giustizia in ogni cosa debbe essere la nostra norma, il nostro fine.

LEOPARDI. Per verità, dopo il chiarissimo esordio che ha fatto l'onorevole D'Ondes-Reggio, io credeva ch'egli venisse ad una ben diversa conclusione. Diffatti se il feudo non ha nulla di comune col fidecommesso, non so perchè s'abbiano da confondere queste due leggi.

Ho osservato che questa stessa confusione fu portata nell'altra Camera e da essa n'è risultato una legge che in verità non può contentare nessuno, perchè qui si tratta d'abolire i feudi come sono stati aboliti presso tutte le nazioni civili, nè si comprende come si abbiano a conservare diritti ai primi chiamati, ai secondi chiamati, che non c'entrano per nulla. In tutta Italia i feudi furono aboliti secondo la legislazione francese. Se i vincoli di cui è questione non sono feudali, se i beni cui si riferiscono hanno qualche cosa di fidecommissario, lo vedranno i tribunali; la Camera non ha da far altro che dichiarare abolito ogni vincolo feudale come è abolito dappertutto. Se fra quei beni alcuni ve ne sono che abbiano il carattere di fidecommesso, lo vedranno, ripeto, i tribunali, noi non dobbiamo far altro che dichiarare un principio che sarebbe increse-

vole non venisse dichiarato dal Parlamento italiano. Questo principio è che tutti i feudi sono aboliti. Ecco la mia opinione.

CASSINIS, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che il Ministero è indifferente che si discuta quest'oggi la proposta di legge ovvero si differisca a quando si tratterà la materia dei fedecommissi. Ma, se mai venisse sospesa oggi questa discussione per essere lo schema, non dirò riunito, ma trattato in tempo prossimo a quello dei fedecommissi, vi prego, o signori, far sì che quest'ultimo sia al più presto possibile portato alla Camera, inquantochè ognun vede quanto urgente sia di far cessare i vincoli feudali.

Accenno, o signori, a vincoli feudali, e non a feudi, perchè ben sapete che la feudalità in Lombardia da lungo tempo è scomparsa. Non si tratta più che dei vincoli puramente civili che ne rimasero, quali sono l'inalienabilità e la reversibilità. Non entro nella questione della parità, o identità, o analogia, o attinenza che vi possa essere tra i feudi e i fedecommissi; non occorre risalire alle dottrine, basta rimanere nei fatti; nei fedecommissi vi hanno dei vincoli, delle trasmissioni, delle speranze, delle aspettative a favor d'altri; nei vincoli feudali egualmente vi hanno delle trasmissioni, delle aspettative, delle speranze.

Non insisto più oltre su questo, perchè mi pare che ognuno di noi ha un'idea ben precisa dei caratteri che possono avere i feudi e i fedecommissi; ho creduto di esporre qualche idea generale sulla questione sollevata; ma mi rimetto a quanto la Camera sarà per determinare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mosca.

MOSCA. Dopo ciò che ha detto l'onorevole ministro, io non insisto ulteriormente sulla qualità dei rapporti che scaturiscono dal feudo e dal fedecommissi nell'interesse di stabilire la convenienza di accumulare la trattazione delle due materie; mi limiterò a rispondere all'obbietto sollevato dall'onorevole relatore della Commissione, il quale è relativo al merito della proposta.

Egli dice che noi ci troveremo sempre nella difficoltà di dover venire a ciò che oggi si vuole declinare, perchè bisogna sempre che questa legge sia votata separatamente da quella dei fedecommissi. Io non trovo questa necessità; mi sarà male spiegato, ma io ho fatto due proposizioni distinte: la prima consiste nel rimandare questa legge alla Commissione stessa che sarà incaricata di riferire sulla legge relativa ai fedecommissi e ai maggioraschi, per cumulare in quest'ultima anche le disposizioni relative ai feudi di Lombardia. Credo che in questa maniera la legge attuale sarebbe respinta, respinta apparentemente e respinta formalmente, perchè in sostanza verrebbe fusa colla nuova legge relativa all'abolizione dei fedecommissi e dei maggioraschi; ma, quand'anche si dovesse attendere la separata trattazione e votazione dei due progetti di legge, vi sarebbe sempre una grande convenienza a far precedere la trattazione della legge relativa all'abolizione dei fedecommissi e dei maggioraschi, perchè a questa trattazione prenderebbe parte con un interesse molto maggiore una maggior parte di deputati, giacchè questa legge ha un'estensione di azione molto più grande che non sia l'attuale.

Mi pare quindi che la Camera farebbe male a pregiudicare la decisione che deve pronunciare sopra una questione molto più vasta, pronunciandosi in merito di una questione più particolare.

Credo quindi che, se si vuol accettare questo secondo partito, che sarebbe, parmi, la questione sospensiva, s'otterrebbe la maggior convenienza di portare l'esame su questa

legge particolare, dopo votata quella sui fedecommissi e maggioraschi.

CASSINIS, *ministro di grazia e giustizia*. Ho inteso l'onorevole Mosca parlare di fusione di queste due leggi. Io non potrei stare sotto l'impressione di queste parole; fusione di queste due leggi, a mio avviso, vuol dire che le due leggi già votate dall'uno dei rami del Parlamento cesserebbero di essere, per fondersi in una sola; e questo importerebbe assolutamente la condanna della legge la quale vi è sottoposta, e già, come quella sull'abolizione dei fedecommissi e dei maggioraschi, adottata dal Senato.

Se la questione sta nel senso che la Camera preferisca di trattare di seguito l'una e l'altra questione, non è che una questione di metodo, una questione d'ordine che non verrebbe a toccare il merito intrinseco delle due leggi, ed in ciò io concordo coll'onorevole Restelli; quindi tutta la questione per me sta in questo: se creda la Camera di accettare la proposta dell'onorevole Mosca unicamente perchè siano in tempo più prossimo ossia immediatamente l'una dopo l'altra trattate le due questioni, onde gli argomenti dell'una e dell'altra si illuminino quasi a vicenda.

Del resto, come dissi, mi pare una questione piuttosto d'ordine esteriore e da non influire sul merito stesso della discussione. Quanto a me, preme sommamente, come credo premerà a voi, che queste due leggi siano al più presto possibile discusse e votate.

E poichè ora questa legge è stata presentata, studiata e riferita, certo ciascuno preferirà, io penso, occuparsi per deliberare sulla medesima, a nessuno di voi potendo oggi mancare il corredo dei lumi a ciò necessari.

Tale è il mio parere; ma, come dissi, non intendo pregiudicare in nulla cotesta questione, e mi rimetto alla saviezza della Camera.

TREZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Zanardelli ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI. Io mi oppongo alla questione sospensiva, giacchè mi risulta dalle parole dell'onorevole proponente, il deputato Mosca, ch'egli non chiede che sia sospesa la discussione di questa legge per ragioni d'ordine esteriore, come accennava il signor ministro di grazia e giustizia, ma che la sospensione della questione attuale non sarebbe che apparente. Sotto pretesto di risolvere la questione, si verrebbe a troncarla. Si propone di sospendere la questione per una pretesa analogia, per una pretesa identità tra i fedecommissi ed i feudi. Ma tutta la discussione, una parte almeno della discussione, che noi faremo in questa legge, sarà di distinguere i fedecommissi dai feudi.

La Commissione e quelli che sostengono il parere della Commissione propongono lo svincolo assoluto, perchè vedono una grande differenza tra i fedecommissi ed i feudi quanto ai diritti che vi ponno avere i chiamati.

Dunque il volere con una questione pregiudiziale, il volere, sotto pretesto di questione sospensiva, troncata fin d'ora questa discussione, io lo ritengo un togliere perfino la libertà della discussione stessa.

PRESIDENTE. Il deputato Trezzi ha la parola.

TREZZI. Io sono dello stesso avviso del signor Zanardelli, ed aggiungerò che, quando nella discussione si potranno portare molti lumi sulla condizione attuale dei vincoli, che si chiamano vincoli feudali, si potrà provare alla Camera, anche a fronte delle opinioni contrarie, che l'esistenza di questi vincoli non è che un'opinione anch'essa, ma non è un fatto stabilito dalla legge.

Allora si vedrà qual differenza passa fra la legge che mira a togliere questi supposti vincoli e la legge che tratta di svincolare i fidecommessi ed i maggioraschi.

Quindi io insisto che si debbano trattare le due leggi separatamente, perchè la condizione in cui si trova la Lombardia è ben diversa da quella in cui si troveranno altre parti del nuovo regno, alle quali è estesa la legge sull'abolizione dei maggioraschi e dei fidecommessi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo a partito la proposta dell'onorevole Mosca.

Avverto peraltro che, secondo le ultime dichiarazioni dell'onorevole Mosca, mi parve d'intendere ch'egli abbia proposto non già solo di sospendere la discussione di questa legge sino all'occasione in cui si discuta l'altra abolitiva dei vincoli fidecommessari, ma che la legge dell'abolizione dei vincoli fidecommessari sia mandata ad una stessa Commissione, affinché riferisca sopra l'una e sopra l'altra.

MOSCA. Io limito la mia domanda a questo, che la trattazione di questa legge segua a quella relativa all'abolizione dei fidecommessi e dei maggioraschi.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Mosca, che la discussione di questa legge debba succedere a quella relativa all'abolizione dei fidecommessi, maggioraschi ed altre simili istituzioni.

(Non è approvata.)

Essendo esaurito l'incidente della proposta sospensiva, apro la discussione generale, e do la parola al deputato Gadda, a favore del progetto ministeriale.

GADDA. Signori, appartenendo io alla minoranza della Commissione, mi corre l'obbligo di esporre in qualche modo il mio pensiero.

Nessuno, come la Camera ha rilevato dalla relazione, fu oppositore allo svincolo dei feudi in Lombardia; il principio che trovò del dissenso, e che separò la vostra Commissione, si fu quello che si riferiva al modo con cui operare lo svincolo di tali feudi. Allora due opinioni sorsero principalmente in campo: l'una voleva attribuire ai chiamati alcuna parte del bene feudale che si andava a svincolare; l'altra opinione invece voleva che il feudo fosse svincolato per intero nelle mani degli attuali investiti, od in quelli aventi diritto all'investitura.

A questa seconda opinione si raccolse la maggioranza della Commissione.

Ma interessa innanzi tutto, o signori, che la Camera conosca bene la condizione di fatto in cui si trova la minoranza.

La minoranza della Commissione è del forte numero relativo di quattro contro cinque; dippiù, il voto degli uffici fu di sette, per attribuire ai chiamati una parte del bene feudale; due uffici soltanto vollero l'immediato svincolo nelle mani degli attuali investiti.

Queste condizioni, in cui la minoranza si trova, sono certamente di conforto all'opinione che io difendo, e fanno nutrire una ragionevole speranza che la Camera vorrà accordarci voto favorevole.

La maggioranza della Commissione si appoggia principalmente a due considerazioni che riassumono, per così dire, il suo voto.

La principalissima sua considerazione si è che ai chiamati non competa alcun diritto, nemmeno condizionato od eventuale; l'altra che, facendosi luogo ad una parte nel riparto dei beni a favore dei chiamati, si vengano a creare grandissimi inconvenienti, ed a porre impedimenti alla vera effettuazione della legge.

Io confido potervi dimostrare l'insussistenza di queste due argomentazioni.

Dicono i membri della maggioranza nella prima argomentazione che il diritto dei chiamati non è altro che un'aspettativa, come è quello di chi è chiamato a succedere in forza della legge comune di successione. La legge feudale per essi non è altro che una legge eccezionale di successione, che una legge speciale la quale determina uno special modo di succedere.

Essi dunque derivano da queste premesse la conseguenza che, come si possono mutare le leggi di successione senza che i chiamati si possano ritenere lesi nei loro diritti, così del pari si possa modificare la legge feudale senza che sia violato alcun vero diritto dei chiamati.

Ma i chiamati non misurano le loro ragioni soltanto in forza di una legge di successione; essi succedono in forza di un vero contratto fondato nell'investitura feudale; contratto intervenuto fra l'originario signore infeudante ed il feudatario, giusta la teoria di dritto universalmente accolta, che il feudatario stipulava anche nell'interesse dei futuri chiamati.

La legge feudale non fa che sanzionare questo patto. Essa non fa che vigilarne l'esecuzione, come la legge comune vigila che i contratti vengano effettuati a tenore delle stipulazioni. La legge feudale non crea il diritto, lo sanziona soltanto.

Ma nel rapporto della Commissione si dice che i diritti signorili di regalia e di giurisdizione non sussistono quando è cessato il vero spirito che dava vita all'ente feudale; devono quindi cessare anche i diritti dei chiamati eventuali che erano una conseguenza di quella premessa.

Ma, se noi limitassimo la discussione a considerare il diritto di reversibilità, si potrebbe allora dare qualche peso a questo argomento; ma relativamente ai chiamati non ha alcun valore, perchè nulla dovevano prestare i chiamati. Se i chiamati dovevano nulla, per loro non possono valere queste teorie della mancanza del corrispettivo.

Che ai chiamati competa un dritto eventuale condizionato lo si rileva evidentemente anche dal fatto che non può la sostanza feudale essere modificata senza l'intervento della rappresentanza dei chiamati.

Ora è evidente, o signori, l'assurdo. Come mai non si potrà verificare in parte la sostanza feudale senza l'intervento e l'assenso della rappresentanza dei chiamati e si potrà invece radicalmente toglierla e distruggerla senza che i chiamati vi intervengano? E come si potrà trovare un'analogia col diritto di successione, mentre a nessuno venne mai in pensiero di credere che, perchè la legge determina i diritti di successione legittima, sia vincolata la libera disponibilità degli attuali possessori della sostanza? Queste radicali differenze vi svelano quindi che nei chiamati non vi è soltanto una speranza lontana che può modificarsi da una nuova legge di successione, ma vi è un vero diritto condizionato ed eventuale. E che il diritto condizionato sia un vero diritto acquisito, è un principio che non può mettersi in discussione da chi sappia appena di giurisprudenza.

Ma a chi spetta la proprietà utile del feudo? Secondo la maggioranza della Commissione non si saprebbe per verità rintracciare in chi competa questa proprietà. Non può spettare, come la relazione ci asserisce, all'attuale investito, perchè vi occorre appunto la legge per attribuirgli questa proprietà. Se avesse già questa proprietà, sarebbe superflua la legge attuale, con cui oggi gliela si viene ad attribuire; e se non riconosce la maggioranza della Commissione alcun diritto a favore dei chiamati, in tal caso a nessuno spetterebbe questa proprietà.

Ma la proprietà feudale spetta evidentemente a questo ente morale composto dell'attuale investito e dei futuri chiamati; è questa comproprietà che noi oggi vogliamo sciogliere; e non abbiamo altro mezzo per scioglierla che quello di dividerla fra i comproprietari.

Per queste considerazioni adunque mi pare fondato il ritenere esservi un diritto eventuale nei chiamati; epperò credo assolutamente improvido il progetto della maggioranza della Commissione che li esclude.

Venuto in queste conclusioni, riuscirebbe forse superfluo il portarmi anche a considerare il secondo argomento principale che si rileva dalla relazione della maggioranza della Commissione; quello cioè dei gravi inconvenienti che a suo criterio si produrrebbero coll'accordare ai futuri chiamati una quota-parte del feudo. Certamente gl'inconvenienti devono essere possibilmente riparati, ma non possono per ciò essere conculcati i dritti. Si creano liti, ecco il primo principalissimo inconveniente che ci viene opposto; si crea, ci si dice, una quantità di liti. Ma questa eccezione non è vera in tutta la sua estensione. Anzitutto premetto che le liti, come è evidente, non si creano, non si fa che accettare lo stato attuale com'è oggidì. Se oggi non intervenisse la legge feudale, i chiamati avrebbero diritto a succedere nell'usufrutto; dovrebbero quindi fare una lite, se è vero che sieno contestati questi dritti, per conseguire un tale usufrutto.

Se all'incontro la legge accorda ai chiamati la parte della proprietà, faranno la stessa lite per acquistare la quota di proprietà. Quindi è bene il ritenere per fermo che le liti, quand'anche effettivamente si verificassero, non sono create dalla legge, sono liti che si vengono a subire anche nello stato attuale.

Ma queste liti, ci si dice, sono di natura assai difficile, rimontano a titoli remoti, ad epoche lontane. Qui la stessa ampollosità delle eccezioni mi crea subito la risposta, perchè, se le liti sono difficili, tanto meno saranno probabili, perchè non tutti, e pochi anzi, saranno quelli che vorranno sobbarcarsi a delle liti difficili e costose.

L'argomento però principale che fa sparire queste eccezioni si è che lo scopo della legge è di abolire i feudi, non di soffocare i dritti col togliere le liti: noi dobbiamo mirare ad abolire i feudi e i vincoli feudali; ecco il fine.

Certamente col soffocare i dritti si tolgono le liti; ma è un rimedio troppo radicale, sarebbe un uccidere gli ammalati per poter dire gli ospedali sono vuoti: non abbiamo liti.

Ma le vere liti, quelle che possono sorgere anche nell'interesse pubblico, sono le liti in confronto dei terzi possessori, e queste liti, o signori, a cui principalmente accenna la relazione, sono lasciate intatte intieramente dal progetto della Commissione. Io comprenderei che si potessero togliere le liti quando il progetto mirasse a svincolare le sostanze di provenienza feudale nelle mani degli attuali possessori; ma il progetto della Commissione dice: nelle mani degli investiti od aventi diritto all'investitura; le liti quindi in confronto dei terzi sono evidentemente sussistenti; e queste sono le vere liti che involgono un interesse pubblico, perchè rendono incerto il possesso.

Si fece osservare ancora che verrebbe colla legge ministeriale a protrarsi, se non teoreticamente, di fatto almeno l'abolizione del feudo; perchè, conservando un vincolo di usufrutto sulla sostanza che dopo deve passare ai chiamati, viene a rendersi difficile, se non impossibile, la contrattazione. Il vincolo d'usufrutto non rende evidentemente impossibile la contrattazione; i vincoli d'usufrutto sono riconosciuti in tutte le legislazioni, e certamente a nessuno cadde in mente di

credere che siano vincoli alle contrattazioni. Io credo piuttosto di richiamare la Camera a considerare che una legge abolitiva di leggi preesistenti deve procedere per grado, io non credo opportuna una disposizione legislativa che venga ad un tratto a cambiare l'ordine attuale di fatto e di diritto in cui si trova una popolazione. In linea economica poi non crederei assolutamente provvido il gettare improvvisamente tutta la sostanza feudale sulla piazza per la vendita. Noi vediamo che la possidenza è in tristissime condizioni, specialmente la possidenza lombarda, la quale dovendo sostenere quasi unica l'imposta, perchè l'imposta prediale sostiene quasi sola l'onere erariale, si trova in tali condizioni che ogni giorno si vede offerta la vendita di stabili e si hanno molte vendite anche forzate. Adunque io non credo che, economicamente parlando, sia una misura provvida il gettare improvvisamente questa forte concorrenza di tutte le proprietà feudali che si vorrebbero rendere d'un colpo alienabili. Io credo pel contrario che si farebbe per verità un atto di una tirannia veramente inutile.

Ma a questa ragione un'altra di convenienza io mi permetto di rassegnare alla Camera. È uopo che la nostra legge si ponga in relazione colle altre leggi abolitive dei vincoli, quali furono emanate in questi Stati.

Noi abbiamo veduto che nelle antiche provincie vennero aboliti i vincoli fidecommissari che hanno tanta analogia coi vincoli feudali, coll'attribuire ai chiamati una parte della sostanza che andava a rendersi libera. Questa identica disposizione di legge venne pure estesa recentemente alle provincie dell'Emilia.

Di più abbiamo la legge fidecommissaria che fu presentata ieri dal signor ministro guardasigilli, già votata dal Senato, la quale, nello svincolo dei fidecommissi per le provincie della Lombardia e dell'Italia meridionale, attribuisce una grandiosa parte ai chiamati. Ora in questa uniformità di legislazione dovremo noi intervenire con una legge affatto diversa?

È voto vivissimo del Parlamento italiano, e lo sentiamo tutti i giorni ripetere dai principali oratori della Camera, che è d'uopo procedere alla unificazione legislativa; ora, domando io: per raggiungere questa unificazione legislativa dovremo noi creare leggi nuove, le une dalle altre diverse?

L'argomento, che deve senza dubbio influire sull'animo di ciascuno grandemente, quello si è che, volendo effettivamente l'abolizione dei vincoli feudali, noi dobbiamo adottare il progetto come fu già accolto dal Senato. L'opinione espressa nel progetto della Commissione fu discussa e venne respinta a forte maggioranza nel Senato. Ora, come è possibile che la legge proposta dalla Commissione, ritornando in Senato, possa venir accettata, con evidente contraddizione ad una opinione che vi ha recentemente trionfato?

Se quindi noi vogliamo effettivamente lo svincolo dei beni feudali come io lo voglio, dobbiamo appoggiare il progetto che accorda una parte della sostanza al chiamato.

La maggioranza della Commissione ci dice, nel suo rapporto, che poco si preoccupa di questo pericolo, importandolo assai di più che non venga vulnerato un principio, e non vengano d'altra parte fatte pesare sulle provincie lombarde le conseguenze dell'abolizione così limitata. Ma io domando se un Parlamento debbe proclamare delle teoriche oziose, o fare delle leggi pratiche. Io voglio che effettivamente si ottenga lo scioglimento dei vincoli feudali, ed è per ciò che voglio attribuire ai chiamati una parte delle sostanze svincolate. Di più, se noi accettiamo il disegno della Commissione, credo che veniamo a confermare non solo i vincoli feudali,

ma anche i vincoli fidecommissari nella Lombardia, e non solo nella Lombardia, ma anche nelle provincie meridionali. Non ostante le considerazioni fatte poc'anzi da alcuni in senso opposto, ciascuno vede che, tolta la reversibilità, non v'è una vera radicale differenza tra i vincoli feudali ed i vincoli fidecommissari.

Quando perciò la legge abolitiva dei vincoli fidecommissari verrà votata dalla Camera, questa, per essere conseguente, se avrà nulla accordato ai chiamati nel feudo, dovrà parimenti nulla accordare ai chiamati nel fidecommesso. Anche il progetto di legge quindi per abolire i fidecommessi ritornerà al Senato radicalmente mutato, ed ivi troverà lo stesso ostacolo a convertirsi definitivamente in legge. Avremo quindi conservati non solo i vincoli feudali, ma ben anche i fidecommissari in Lombardia, e di più in tutta l'Italia meridionale.

I miei amici della Commissione non s'avvegono che, per volere essere troppo radicali in questo disegno di legge, riescono enormemente conservatori.

Per ultimo, mi permetterò di rivolgere l'animo dei signori deputati a considerazioni d'equità. Già nella relazione ministeriale è detto che molti dei chiamati, sulla fede della legge vigente, hanno contratto dei pesi di famiglia, delle obbligazioni sociali, e sarebbe per verità un troppo crudele atto quello di improvvisamente togliere ciò che loro fino ad oggi la legge assicurava. Se io fossi dinanzi ad una Corte di giustizia, non mi farei a parlare di equità; vi sarebbe la legge scritta, e non si tratterebbe che di applicarla.

Ma qui si tratta di fare una legge, e per il legislatore l'equità è doverosa, è la base anzi principalissima su cui fondare una legge per essere giusta.

PRESIDENTE. La parola è al signor Zanardelli.

ZANARDELLI. Signori, fin dalla prima Sessione in cui la Lombardia poté far udire la sua voce in quest'aula legislativa, un onorevole senatore mio concittadino mosse una preghiera al signor ministro di grazia e giustizia, affinché volesse rimuovere dal suolo lombardo i funesti ruderi del feudalismo, ond'esso è ancora ingombrato. Imperocchè in quei paesi avvenne dapprima l'abolizione dei feudi, e poi, per quanto ciò possa parere giuridicamente ed economicamente strano ed assurdo, avvenne una specie di risurrezione, di restaurazione dei feudi medesimi; perciò la Lombardia, dopo essere stata la vecchia patria dei feudi, ne è anche in Italia l'ultimo asilo, e il diritto feudale può chiamarsi ancora *solis longobardis proprium*, come era detto dagli antichi feudisti.

Per togliere siffatto anacronismo, l'onorevole ministro, nell'occasione in cui gli fu mosso l'eccitamento del quale vi ho fatto cenno, rispose che avrebbe quanto prima presentata una legge abolitrice dei vincoli feudali. Ed attenne parola; perocchè all'aprirsi di questa Sessione presentò al Senato la legge che ora è oggetto della nostra discussione. Perciò quegli stessi Lombardi, che hanno fin dai primi momenti di loro politica emancipazione invocato con ardore questa legge, non possono che ringraziarne ora di cuore l'onorevole signor ministro ed appoggiare il principio dell'abolizione d'ogni vincolo feudale.

L'abolizione significa per noi che parecchie centinaia di famiglie sono sottratte al privilegio per essere restituite al diritto comune; l'abolizione per noi suona la libertà di contrattazione data ai nostri fondi, quella libertà di contrattazione, la quale è pegno nei possessori di più solerti cure; l'abolizione suona la restituzione di molti milioni al moto avvivatore dell'industria e del commercio; suona, infine, la rimozione d'ogni ostacolo al progresso dell'agricoltura, il

che è tanto più importante in un paese come la Lombardia, la cui precipua fonte di ricchezza è l'agricoltura.

Ma, se la Lombardia invoca con tutte le sue forze una legge abolitrice dei feudi, essa, io ne sono profondamente convinto, la invoca, non già nel modo che direi quasi esitante del progetto ministeriale, non già in questo modo eclettico col quale ci si lascia un po' di diritto civile ed un po' di diritto feudale, ma la invoca in un modo netto e risoluto, come la Commissione, costituita nella sua grande maggioranza di giureconsulti ed economisti lombardi, ve la propone.

La relazione colla quale la Commissione accompagna il suo progetto di legge dimostra in modo, secondo me, così chiaro e convincente la convenienza di svincolare i feudi immediatamente negli attuali investiti, lo dimostra, dico, in modo tale da rendere nello stesso tempo più facile e più difficile il mio compito.

Lo rende più facile, perchè, siccome credo che chiunque l'ha letta non possa non essere convertito al di lei progetto, così non mi occorrerà di guadagnare, ma soltanto di rafforzare le vostre convinzioni; lo rende in pari tempo più difficile, perocchè, dopo l'ampia e completa esposizione che l'onorevole mio amico, il relatore della Commissione, ha fatto dei motivi che appoggiano lo svincolo assoluto, mi riesce assai arduo, senza ripetere quanto la relazione ha detto, aggiungere la povera mia voce alla sua.

A questo riguardo nondimeno io mi studierò di mettere in maggior luce i di lui argomenti, ed in parte di aggiungerne alcuni altri, tanto dal lato giuridico e storico, come dal lato della condizione reale dei feudi presso di noi.

Io vi confesso che, dopo i lucidi e stringenti argomenti della relazione, vi avrei rinunciato, se non fossero i danni gravissimi che credo derivino dal progetto ministeriale alla mia provincia, la provincia di Brescia, dove avvi la maggior parte di beni feudali in Lombardia. D'altronde è forse l'ultima volta che si parla di feudi nell'Assemblea nazionale, onde, giacchè accompagniamo i feudi alla tomba, possiamo condurveli non senza pompa di funebri onori.

Comincio dal rispondere ad un'osservazione dell'onorevole preopinante, il mio amico deputato Gadda, il quale diceva che vi sarebbe una forte ragione di convenienza per adottare il progetto quale a noi venne presentato dal Ministero, per la ragione del far presto, essendo stato già il progetto medesimo adottato in Senato.

Quanto a questa ragione, convengo ch'essa varrebbe in una legge di lieve importanza; ma in una legge di tanto rilievo come è la presente, io credo che noi non possiamo lasciarci legare da un precedente. La Camera, la Lombardia non devono credersi vittima di un precedente parlamentare. È meglio che la legge abbia forse ad attendere un anno ancora ad essere promulgata, anzi che la Lombardia, per avere un anno prima l'abolizione, l'abbia monca ed incompleta.

Entrando ora nel merito, prenderò le mosse dalla relazione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia; intendo la relazione con cui egli originariamente ha presentato questo progetto di legge al Senato, perchè ivi sono svolte con grande diligenza ed estensione le idee per le quali egli ha creduto di formulare la legge colla compartecipazione dei chiamati.

Ivi il ministro pose due questioni: la prima, se nello svincolo dei feudi dovesse rendersi compartecipe in una parte delle sostanze feudali lo Stato; la seconda, se dovessero rendersi compartecipi i chiamati.

Il signor ministro rispose negativamente la prima questione: non diede nulla allo Stato.

Ora io v'assicuro, o signori, che, allorché lessi le ragioni per le quali l'onorevole signor ministro veniva ad escludere da ogni compartecipazione lo Stato, non mi sarei mai più sognato che egli venisse poi a rendere compartecipi i chiamati.

Diffatti, tutte le ragioni che l'onorevole ministro di grazia e giustizia adduce in quella relazione per escludere lo Stato, calzano a capello, calzano alla lettera per escludere i chiamati.

« Ragioni di diritto (dice il ministro) consigliano a non rendere compartecipe lo Stato; » ed il ministro stesso poco dopo ammette che nemmeno i chiamati non sono assistiti da ragioni di diritto; « ragioni di equità (continua il ministro), perchè (sono sue parole) sarebbe assai duro il rivolgersi contro i possessori di quei beni, i quali, all'ombra delle leggi emanate sotto la repubblica cisalpina, ed ispirate a libertà, erano persuasi di acquistarli come liberi, e come tali li acquistarono e ne pagarono il giusto prezzo. »

Ora, anche questa ragione d'equità milita medesimamente per i possessori contro i chiamati; mentre « sarebbe assai duro, ripeterò alla mia volta colle parole del ministro, rivolgere i chiamati contro i possessori di quei beni, i quali, all'ombra delle leggi emanate sotto la repubblica cisalpina, ed ispirate a libertà, erano persuasi d'acquistarli come liberi, e come tali li acquistarono e ne pagarono il prezzo. »

« Ragioni di convenienza (aggiunge il ministro) consigliano a non dare nulla allo Stato; se si riflette, dice la relazione, ai molti ed interessanti litigi cui si darebbe luogo, alle gravissime difficoltà che in parecchi casi s'incontrerebbero a chiarire la qualità feudale dei beni stessi, ed a riconoscere l'identità di quelli originariamente infeudati, e le perturbazioni che quindi si verrebbero a suscitare. »

Ora questi litigi, queste difficoltà, queste perturbazioni non crede il ministro che nascerebbero egualmente colla divisione che si dovesse fare coi privati, come colla divisione che si dovesse fare collo Stato?

Finalmente, per corroborare maggiormente l'esclusione dello Stato, la relazione del signor ministro adduce l'esempio delle legislazioni francese, piemontese, napoletana; esempio che avrebbe dovuto guidarlo del pari ad escludere i chiamati i quali in quelle legislazioni non vennero contemplati più di quello che sia stato contemplato lo Stato.

Vedete dunque che colle stesse parole dell'onorevole signor ministro è ben facile confutare il progetto ministeriale.

Ma perchè mai, può alcuno domandare, mentre si aboliscono i feudi, si riconoscono i successori feudali, chè tali sono appunto i chiamati? Perchè mai questa deviazione da una legge che cancelli affatto in Lombardia, come è ormai tempo, ogni orma feudale? Hanno forse un diritto questi chiamati? Non l'hanno, e lo riconobbe espressamente lo stesso signor ministro nella sua relazione e nella discussione al Senato, come lo riconobbero tutti gli oratori che nel Senato stesso appoggiarono la compartecipazione.

Ma, siccome l'onorevole deputato Gadda è venuto testè a sostenere per il primo esistere nei chiamati un diritto, così io credo opportuno di ricordare alla Camera su questo proposito le parole del grandissimo Romagnosi, le cui ragioni e la cui autorità mi sembra debbano essere di grande peso nell'argomento.

« Pei successori e nel diritto e nell'utile dominio, altro non si preparò che una mera aspettativa, e non fu loro conferito verun diritto irrevocabilmente quesito. Sta in potere della legge il soddisfare o no a questa aspettativa. Quale è il

Governo che abbia mai avuto scrupolo di riformare l'ordine delle successioni? Quale è quel principio pel quale si possa negargli questa facoltà? L'aspettativa, non essendo un diritto, quale è lo spoglio che la legge commette in un affare in origine da lei sola avvalorato? »

L'onorevole deputato Gadda ci parlò del contratto feudale. Ma il contratto feudale è avvenuto fra il concedente ed il concessionario; e la successione è essenzialmente determinata dalla legge feudale. Non havvi nulla di essenziale al feudo nell'ordine di successione, ed io spero di dimostrarvelo chiaramente allorché verrò a parlarvi delle differenze tra il fidecommesso ed il feudo.

Il diritto dei chiamati non mi pare che possa adunque arrestarci. Esso fu abbandonato, come dissi, dallo stesso Ministero e dalla grande maggioranza di quelli che patrocinarono il principio della compartecipazione dei chiamati medesimi.

Ammettono essi che non esista a favore dei chiamati un diritto; ma esiste, a loro dire, un'aspettativa, una speranza.

Però, ripigliano, essi su questa aspettativa, su questa speranza possono aver assunto degl'impegni, possono aver contratto degli obblighi. Signori, io credo che coloro i quali assumono impegni e contraggono obblighi sopra delle mere speranze non devono essere oggetto delle preoccupazioni del legislatore, causa e scopo delle sue deliberazioni. Noi non possiamo seguire sui floridi sentieri della speranza tutti quelli che vi si sono avviati. Questo eccede non solo il compito nostro, ma anche le nostre forze. D'altronde, io domando, queste speranze erano fondate od erano chimeriche; queste speranze sono vere o sono un mero pretesto?

Queste speranze erano, in primo luogo, a mio credere, chimeriche, perchè la loro realizzazione dipendeva tutta da eventualità future di nascita, di premorienza, più o meno probabili od improbabili, e tutte indubbiamente in mano del caso. Ma anche all'infuori di ciò io non ammetto nemmeno, e non lo ammetto con cognizione di causa, che queste pretese speranze fossero reali; imperocchè nella Lombardia era troppo radicata la consapevolezza che i feudi erano da un dì all'altro per scomparire, e che sarebbero certo scomparsi alle prime aure di libertà che ridestassero il nostro paese; era parimente troppo lontano il pensiero che l'abolizione potesse avvenire nel modo in cui la propone il ministro, in un modo diverso da quello in cui era avvenuto lo svincolo altra volta, diverso da quello che i nostri migliori giureconsulti ritenevano ancora continuativo ed efficace, diverso quindi dallo svincolo nelle mani degli attuali possessori.

Volete una prova che così avesse a ritenersi dover avvenire in Lombardia? Il 22 marzo 1848, dietro l'insurrezione del popolo, gli Austriaci abbandonarono Brescia. Ebbene, essendo la provincia di Brescia, siccome io vi accennava, la più afflitta dai feudi in Lombardia, il 31 marzo uscì un decreto del Governo provvisorio bresciano, il quale si esprimeva così:

« I vincoli feudali, che potessero ancora sussistere sui beni della provincia di Brescia, sono interamente aboliti, restando così i beni stessi allodiali e liberi nelle mani degli attuali possessori. »

Tornarono gli Austriaci, e quel decreto non venne, bene inteso, riconosciuto: ma questo vi dimostra quanto sia vero ciò che vi esposi, che cioè non poteva esser dubbio in Lombardia che l'inevitabile movimento politico avrebbe portato seco l'abolizione dei feudi, e quest'abolizione sarebbe stata assoluta e recisa, come le altre leggi abolitive precedenti, di cui doveva essere, per così dire, la figlia e la sanzione.

Perciò vi assicuro, o signori, che nemmeno queste aeree speranze, di cui si parla, non vi erano; e vi posso attestare

personalmente di chiamati a feudi, che dicevano di saper benissimo di non poter fare nessun calcolo sulla propria vocazione. Se vi era speranza ed aspettativa reale, era quella dei possessori dei feudi; la loro speranza, cioè, che, al primo barlume di libertà, la legge della repubblica cisalpina abolitrice dei feudi rimasta inadempita sarebbe tornata in vigore.

Ciò posto, io devo entrare in un altro lato assai importante della questione. E invero il punto, secondo me, pericoloso, e che conduce quelli i quali non si addentrano nella questione a favorire stranamente i chiamati, è la confusione che si fa tra feudo e fedecommissio. L'onorevole mio amico Mosca, colla sua consueta abilità, avea cercato di mettere con una questione pregiudiziale su questo terreno la questione, avea cercato cioè di fare una cosa sola de' feudi e de' fedecommissi. Venne già incidentalmente risposto da altri oratori per instabilire la differenza essenziale fra que' due enti non confondibili, ed io credo sia importantissimo di ben instabilire questa differenza.

Non parlerò della distinzione accennata dall'egregio deputato Turati, distinzione che, secondo me, non avrebbe un'influenza diretta sopra i diritti dei chiamati; ma vi è per me una differenza tra feudi e fedecommissi, la qual differenza è la decisiva nella nostra questione.

Nel fidecommissio la vocazione è l'elemento essenziale, lo scopo dell'istituzione; i chiamati, si può dire, sono l'oggetto stesso per cui il fidecommissio è stato costituito; gli atti di fondazione sono la base indeclinabile di successione; la vocazione, siano i fidecommissi di primogenitura, di maggiorasco o di seniorato, è precisa, individuale, unica. Nel feudo invece la vocazione è tutt'altro che elemento essenziale; nel feudo non havvi di essenziale che il riconoscimento del signore; perciò vi sono feudi individui come i fidecommissi, e vi sono feudi dividui, e tali sono anzi nella maggior parte i feudi di Lombardia; vi sono anzi altresì feudi ereditarij nei quali, lungi dall'esservi una vocazione, si succede con tutte le norme ordinarie del diritto civile. E tanto è lungi la vocazione dall'essere un elemento essenziale del feudo che, come osservava benissimo l'onorevole relatore della Commissione, vi erano delle leggi, le quali proibivano determinate vocazioni, e volevano che si succedesse secondo le norme della legge feudale.

Il feudatario era dunque vero proprietario del feudo, salvo l'ordine di successione feudale stabilito dalla legge relativa; una volta dunque che l'ordine di successione scompare, che la legge feudale cessa, il possessore rimane puro e semplice proprietario.

Per beneficiare i chiamati, in un altro recinto si chiamò il feudatario un semplice usufruttuario; ma ciò è tanto lungi dal vero, che vi hanno anzi celebri feudisti, e vi citerò fra gli altri l'Hervé, che non ammettono nel feudo nemmeno una divisione di dominio, e considerano il feudatario come pieno padrone, dicendo essere il dominio diretto una mera supremazia politica. E infatti questa divisione di dominio, di cui si parla tanto, nel feudo è piuttosto nominale che reale, mentre la concessione del feudo faceva passare la proprietà della cosa, quanto ai diritti civili, interamente nell'investito, e l'obbligo dei servizi era affatto estraneo all'idea positiva di una limitazione di dominio. Ed in vero non era per nulla limitato nel suo dominio quel vassallo che doveva, per esempio, in un giorno dato fare tre saltarelli innanzi al signore infedante, oppure quell'altro vassallo che doveva sprigionare il fumo di un cappone bollito innanzi a' pingui frati sedenti nel refettorio di San Proculo a Bologna, ovvero finalmente i canonici della Santa Cappella di Dijon, i quali dovevano, come presta-

zione feudale, andare ad uno ad uno ad improntare un bacio sulle gote della duchessa di Borgogna. (Harità)

Mi pare adunque indubitato che il feudatario, l'investito pel diritto feudale è proprietario, salvo l'ordine di successione della legge feudale.

Ora, una volta che i feudi sono aboliti, è assurdo che abbia a continuare la legge feudale, che abbiano a continuare vincoli speciali di successione. Cessata la feudalità, cessa il diritto alla successione feudale e si estende unica, benefica ed eguagliatrice la legge comune, il diritto civile.

E notisi che la cosa è ancora più certa ed evidente, a mio avviso, trattandosi di feudi *oblati*, come sono la maggior parte dei feudi lombardi. Nei feudi oblati i fondi allodiali erano stati dai liberi proprietari resi feudali per le immunità accordate ai beni feudali, pei privilegi concessi ai feudatari in faccia alla legge civile e in faccia alla legge penale; per questo solo motivo, perchè, cioè, senza infeudazione si era quasi senza averi e senza patria, il libero proprietario allodiale si assoggettò ai vincoli della legge feudale; ma, cessato il corrispettivo, è ingiusto che continui il vincolo di successione.

La scomparsa dei chiamati è dunque una conseguenza della allodializzazione dei feudi. Le leggi logiche sono fatte così; leggete che cosa dice il rapporto 18 febbraio 1790, col quale il Merlin accompagnava la legge abolitrice dei feudi in Francia. « Se non esistono più feudi, egli dice, le leggi particolari che nelle successioni regolano i beni puramente feudali devono diventare senza oggetto e senza applicazione. »

E invero, consultando la ragione, è chiaro che l'immobile, coll'abolizione del regime feudale, diventa un bene semplicemente patrimoniale, e soggiace necessariamente a tutte le condizioni dei beni patrimoniali e liberi, e quindi all'ordine successorio comune ai medesimi. Togliete insomma il signore feudale, il direttario, se così volete chiamarlo, e non potete più riconoscere alcuna condizione della successione feudale; i chiamati non esistono più.

L'argomento più volte ripetuto dall'onorevole signor ministro guardasigilli e da altri oratori in Senato a favore dei chiamati è il seguente: in ogni tempo, dicono essi, allorché si volle procedere ad uno svincolo convenzionale fra direttario ed utilista nei feudi, si sentirono i chiamati; questo vi prova dunque, si disse dal ministro e dagli altri oratori sostenitori della sua tesi, che ai chiamati si hanno ad usare riguardi di equità. Questo argomento, a' miei occhi, non ha la menoma efficacia; si potrebbe anzi ritorcere contro chi ne fa uso.

E invero, quello svincolo, di cui si parla, avveniva sotto l'impero della legge feudale, e quindi allora conveniva riconoscere il diritto feudale medesimo e il suo ordine di successione. Perciò il progetto del ministro, me lo prova implicitamente l'argomento con cui lo si sostiene, riconosce, anziché abolire, il diritto feudale.

Ma vi ha di più, havvi, cioè, che nel nostro caso, financo secondo il diritto feudale i chiamati non avrebbero alcun diritto, e quindi ancora a maggior ragione chimeriche e veramente fantastiche sarebbero le pretese speranze e le aspettative che si vogliono ad essi assegnare.

Secondo lo stesso diritto feudale, cessando di avere eredi il padrone diretto, i beni feudali diventano vacanti, cioè allodiali e suscettibili d'ogni trasmissione portata dal diritto civile privato. Vultejo, Voet, Rosenthal ve lo dicono chiaramente. Ora, nel nostro caso, rinunciando il padrone diretto, cioè lo Stato, al suo diritto, è come se il padrone diretto non avesse più eredi, e quindi tali beni diventano come vacanti

ed allodiali, che è quanto dire ne diventano pieni e liberi proprietari gli attuali possessori.

Aunque le asserite speranze dei chiamati, in forza delle quali si vorrebbe, col progetto ministeriale, lasciare incompleta l'abolizione dei feudi, non sono reali, e, se fossero reali, sarebbero affatto chimeriche, perchè loro osta l'allodializzazione dei beni e financo lo stesso diritto feudale.

Vi ho dunque dimostrato, io spero, che i chiamati non solo non hanno alcun diritto, ma non hanno nemmeno una ragionevole speranza od un'aspettativa. Se non che è da aggiungere che, quand'anche le avessero, il progetto del Ministero le viola e le delude anzichè soddisfarvi.

Esso, difatti, rende partecipi di un terzo delle sostanze feudali i chiamati nati o concepiti all'istante della pubblicazione della legge, ed in mancanza di chiamati nati o concepiti in quel momento, lo Stato. Ora è evidentissimo che questi non sono i veri chiamati; il vero chiamato non è chi si trova nato o concepito al momento della pubblicazione della legge, ma bensì chi lo sarà alla morte dell'attuale investito. Ne viene da ciò che il progetto del Ministero lede la legittima aspettativa dei veri chiamati, esclude quelli che avrebbero avuto una legittima vocazione al feudo al verificarsi della morte del possessore attuale, e ciò per favorire i chiamati, i quali, me lo perdoni l'onorevole signor ministro, non posso ravvisarli altrimenti che come i chiamati ch'egli medesimo inventa. Egli, l'onorevole ministro, anticipa ad oggi la morte di tutti gli investiti; ma, siccome queste trecento morti lombarde sono una finzione dell'onorevole guardasigilli, sono un avvenimento tutto di sua fantasia, così non sono che una finzione, una fantasia anche i chiamati che egli vuol favorire.

Vediamo a quali assurdi può condurre questa finzione.

Un tale è possessore di un feudo, il quale, s'egli non ha figli maschi, deve passare a un ramo collaterale, deve passare ai suoi cugini; questo tale è giovane; non ha, per esempio, che vent'anni; non ha figli, non ha moglie; ma avrà in seguito, certo, e moglie e figli; ebbene, in questo caso ai figli di costui, secondo giustizia e secondo ragione, secondo la legge feudale e secondo la legge civile, se non si abolissero i feudi e se i feudi si abolissero a dovere, in ogni ipotesi insomma i suoi figli otterrebbero tutta la sostanza paterna; invece, siccome i figli non sono ancora nati o concepiti oggi, questa sostanza va in parte ai cugini. E notisi che colle abitudini attuali della classe agiata, di contrar matrimonio in età molto avanzata, questo avverrà nella maggior parte dei casi.

Chè anzi l'avvenire dei figli può dipendere dalle circostanze le più lievi. Così, se diventa legge il progetto ministeriale, conviene che le feudatarie spose invochino a sè stesse assai propizia Giunone pronuba, perchè, se oggi è fecondo il loro seno, non uscirà dalla famiglia il refaggio paterno; se invece le arcane forze che reggono la natura non permettono loro di concepire che domani, dopo che è pubblicata la legge, il loro figlio, invece di 30,000 lire di rendita, non ne avrà più che 20,000.

Prevedo l'obbiezione che mi farà l'onorevole ministro guardasigilli: è vero, dirà, che questi figli avranno solamente due terzi, ma questi due terzi li avranno liberi, invece di averli vincolati. Rispondo che questa circostanza non avrebbe valore, se non nel caso che essi avessero bisogno di consumare, il che non è il caso nelle condizioni dei feudatari di cui si tratta.

Oltre di ciò che cosa avviene dei feudi ereditari nel vostro sistema, poichè di feudi ereditari ve ne sono in Lombardia, come, per esempio, il feudo di Malvaglio? I chiamati a questi

feudi sono gli eredi ordinari, e questi eredi non vi possono essere al momento della pubblicazione della legge. Così per questi feudi ereditari succederebbe, secondo il progetto ministeriale, che sarebbe lo Stato il quale si piglierebbe il terzo, contro ogni giustizia e contro ogni aspettativa.

Senonchè qui sorgerà alcuno a dire, come è stato detto in Senato: sì, questi chiamati fittizi, questi chiamati fatti sbocciare dal suolo al tocco della magica bacchetta dell'onorevole ministro, questi chiamati non hanno alcun diritto, ma non per ciò si devono escludere i veri chiamati, quelli che lo saranno all'epoca della morte degli investiti. Senonchè il rimedio a me sembra assai peggiore del male; lo disse lo stesso ministro, e benissimo, nella discussione del Senato. Ivi egli, rispondendo a coloro che avevano proposto una tal cosa, disse: « sarebbe, per tutto il tempo che trascorre tra la pubblicazione della legge e la morte dell'investito, un lasciare sospesa e incerta la proprietà dei beni feudali, i quali verrebbero con ciò in questo frattempo sottratti alla libera circolazione; » sarebbe quindi, io confermo alla mia volta l'idea del ministro, sarebbe un ritardare lo svincolo dei feudi in Lombardia per un'intera generazione.

Dunque ha ragione il signor ministro contro coloro che vogliono rendere partecipi i veri chiamati, come questi hanno ragione contro il ministro che vuol render partecipi i falsi chiamati; quindi hanno torto gli uni e gli altri; e fuori dei principii netti e logici non si può, a parer mio, fare una legge secondo giustizia e secondo ragione.

In ogni modo poi, ed in ogni caso, una compartecipazione qualsiasi dei chiamati, toglierebbe più o meno lo scopo economico e giuridico della legge, quello di restituire i beni alla libera circolazione, ed inoltre, mentre si adducono a favore di questo sistema ministeriale semplici ragioni di convenienza, si cadrebbe nel massimo degli inconvenienti, quello di avvolgere in un pelago di liti quanti beni hanno in Lombardia un certo o dubbio stigmati di feudalità.

Vi saranno liti, me lo conceda l'onorevole deputato Gadda, vi saranno liti per istabilire se sia il fondo realmente feudale, essendo in principio state fatte le notifiche in Lombardia sotto ogni riserva e protesta, essendo altri fondi stati colpiti di marca feudale con un arbitrario atto del Governo in epoca recentissima. Vi saranno liti per istabilire l'identificazione dei fondi, identificazione tanto più difficile per il caos delle notifiche, per l'inesattezza del catasto in questa parte. Vi saranno liti per la liquidazione delle sostanze feudali, perchè, se esse dovranno dividersi, dovranno dividersi anche i debiti; si dovrà dunque stabilire se e quali debiti siano feudali, e come debbano essere divisi. Vi saranno liti infine per istabilire chi sia il primo chiamato, per sapere, cioè, se il feudo è mascolino, o se nel feudo siano ammesse alla successione anche le femmine.

Il progetto del ministro aprirebbe quindi un campo largo e duraturo alle liti, che si prolungherebbe per un'intera generazione.

E notisi che le liti feudali (lo dico senza aver timore d'esprimere un'ampollosità, sebbene il deputato Gadda rimproverò di ciò appunto la maggioranza della Commissione), le liti feudali, dico, sono assai più lunghe e dispendiose di tutte le altre, perchè la giurisprudenza feudale è fra tutte la più estesa e la più oscura per le molte leggi, statuti e consuetudini che vi si incrocicchiano spesso cozzanti e contraddittorie, per la sibillina loquela delle investiture, per la numerosa copia de' documenti da estrarsi dagli archivii, le difficili comparazioni dei caratteri, e simili.

D'altronde queste liti, oltre ad essere dannose per sè stesse,

lo sono ancora più perchè fanno scomparire lo scopo precipuo della legge, che è quello di rendere alla libera contrattazione i beni feudali. Nessuno vorrà infatti acquistare, nessuno vorrà prendere ad ipoteca questi beni, dacchè è incerta la loro proprietà; meno ancora i possessori si occuperanno di migliorarli, dacchè essi pure sono incerti di conservarli, essendo canone economico, che l'incertezza della proprietà è il maggiore ostacolo che si possa creare all'attività umana applicata alla produzione del suolo.

Ma in sì lunga enumerazione di motivi di litigi, io omisi ancora i più estesi e pregiudicievole, quelli che derivano dalla condizione di una gran parte dei feudi in Lombardia, i feudi cioè che sono stati alienati dai feudatari, ed andarono da lunghissimo tempo nelle mani di terzi possessori.

La legge del 6 termidoro, anno v, aveva abolito, secondo l'opinione allora generale, i feudi in Lombardia, consolidandone il dominio negli investiti. Questi, approfittando di tale abolizione, li avevano in buona fede alienati, altri li avevano pure colla massima buona fede acquistati.

Vennero i decreti del 1806 del regno d'Italia, i decreti del 1817 del Governo austriaco, decreti che dichiararono, stranamente invero, non essere i feudi stati aboliti e ne imposero le notifiche. Gli investiti non approfittarono di queste leggi, perchè non ne avevano il tornaconto, in quanto che si confondeva in loro il diritto alla rivendicazione coll'obbligo della evizione; questa acquiescenza ha confermato tanto più nei terzi possessori l'opinione che fosse legittimo il proprio possesso. Ora perchè adunque, in confronto di questi terzi possessori, favorire ad un tratto i chiamati che non pensarono prima d'ora al ricupero delle sostanze distratte dai loro maggiori? Perchè la legge feudale dovrà procurare un indebito vantaggio al feudatario, in confronto del terzo possessore, il quale ha comperato in buona fede quei fondi e ne ha pagato il prezzo al feudatario? È vero che il progetto della Commissione non consolida il dominio nei possessori, ma lo consolida negli investiti; io avrei preferito che si parlasse di legittimi possessori, ma accetto anche la redazione della Commissione per non scindere le opinioni e perchè credo che anche col progetto della Commissione lo scopo verrà ugualmente raggiunto.

In questa parte difendo la maggioranza della Commissione contro l'accusa dell'onorevole deputato Gadda, il quale disse che, non avendo la Commissione proposto lo svincolo nei possessori ma negli investiti, essa non ottiene lo scopo che dicea di vagheggiare, lo scopo cioè di evitare le miriadi di liti cui accennava.

Io credo che l'intento lo si raggiunga, ripeto; ed infatti gli investiti, come non fecero finora, così non faranno nemmeno in seguito le liti ai terzi possessori, e ciò per i loro obblighi di evizione cui accennai, perchè si potrebbe risponder loro: indarno chiedete ad un titolo quello che ad un altro titolo dovrete restituire. Ma invece i chiamati, e soprattutto i chiamati fittizi creati dal ministro, come i cugini, quando l'investito avrà figli, come lo Stato, questi non possono succedere nella eredità allodiale di coloro dai quali i terzi possessori hanno causa; questi non saranno quindi trattenuti per certo dalle liti da alcun obbligo di evizione; essi, essendo fatti compartecipi di un terzo della sostanza feudale, avranno tutto l'interesse di promuovere le liti ai terzi possessori, di commettere gli spogli volgendo a quegli acquirenti le parole loro rimproverate in Senato: *voi rappresentate la violazione del contratto feudale.*

Ecco dunque, osservo all'onorevole deputato Gadda, ecco come può dirsi che il progetto ministeriale più che accettare

passivamente le liti, mentre potrebbe evitarle, le crei colle proprie disposizioni.

Fra queste liti sorgerebbero intricatissime quelle riguardanti i miglioramenti fatti in sì lungo periodo di tempo agli immobili acquistati dai terzi possessori, i quali, anche a termini del diritto feudale, vanno compensati in caso di rivendicazione. Ora è evidente il labirinto d'indagini e di contestazioni che questo solo argomento di liti offrirebbe.

L'onorevole ministro inoltre non credo si sia abbastanza occupato di studiare le condizioni particolari dei feudi in Lombardia. Pare a me ch'egli abbia guardato troppo e soltanto la tesi astratta. Anche nella tesi astratta credo aver dimostrato ch'egli non si appone al vero; ma nondimeno, anche partendo dal suo punto di vista, anche pensandola in quel modo in tesi astratta, pure, se egli avesse guardato alle condizioni reali dei feudi lombardi e ne avesse studiata la posizione uno per uno (il che non era difficile, essendo solo 101), il signor ministro si sarebbe convinto che le ragioni pratiche di equità e convenienza collimano tutte per favorire i possessori.

Diffatti vi sono in Lombardia 116 mila pertiche di terreni di beni feudali, divise in circa 500 famiglie. Ora, di queste 116 mila pertiche, 37 mila, cioè più di un quinto, appartengono al solo feudo Gambara nella provincia di Brescia, e questo feudo è tutto in mani di terzi possessori, che sono 133, più della metà quindi di tutti i possessori di feudi in Lombardia. Quasi tutti gli altri feudi della provincia di Brescia, i feudi, cioè, di Pavone, di Gussago, di Rodengo, di Montirone sono in pari condizione, e molti altri nelle restanti provincie lombarde.

Vede dunque l'onorevole signor ministro che, se egli avesse esaminate queste condizioni pratiche e reali, avrebbe veduto che il suo progetto favorisce, anche dal lato dell'equità, i pochi, anzichè i molti; i ricchi, anzichè i poveri; quelli per cui si tratta di procacciarsi un lucro, anzichè quelli per cui si tratta di evitare un danno.

E qui noto una cosa: la legge, tal quale noi la facciamo, io spero ed invoco che presto sia applicata anche alla Venezia, certo che, quando ci sarà congiunta, sarebbe strano che si dovesse fare una legge diversa e speciale. Ebbene, questa condizione di cose nelle provincie venete è ancora più estesa; là vi sono interi comuni costituiti di beni d'origine feudale e passati, nel principio del secolo, nelle mani di terzi possessori; là quindi, se si approvasse il progetto ministeriale, si turberebbe l'intera popolazione, sotto pretesto che l'intera popolazione rappresenta la violazione del contratto feudale!

D'altronde, se l'onorevole signor ministro avesse guardate le condizioni reali dei feudi in Lombardia, avrebbe pure trovato altre ragioni per non rendere compartecipi i chiamati.

Queste ragioni consistono nel modo assai improprio con cui i feudi rimasero superstiti in Lombardia.

Io non susciterò qui certo la questione se i feudi siano o non siano stati aboliti in Lombardia; non prenderò l'autorità di valentissimi giureconsulti per sostenere che i feudi più non esistono di diritto in quella contrada; so che vi fu nei tribunali una giurisprudenza contraria, giusta o no, e la subisco; ma io asserisco altrettanto francamente che de' feudi, anche secondo la giurisprudenza, non continuò a sussistere che un'ombra.

Infatti una notificazione del 1845 stabiliva che, per essere riconosciuto come successore feudale, occorre l'investitura, e le investiture non vennero mai rilasciate, ed anzi non fu nemmeno dai dicasteri di Vienna approvata la modula ad essi trasmessa dagli uffici lombardi fino dal 1827.

Ma quello che è più a notarsi si è che, mentre la giurispru-

denza aveva accolta l'esistenza dei feudi in uno scopo fiscale, nello scopo della reversibilità a favore dello Stato, non l'aveva altrettanto fermamente accolta dal lato della vocazione feudale.

È strano, ma vero: la giurisprudenza applicatrice del diritto feudale sarebbe stata più larga dello stesso ministro che presume far atto di abolizione. Difatti la giurisprudenza aveva fatto assai buon mercato della successione feudale, assai buon mercato di quei chiamati che or destano le tenerezze dell'onorevole guardasigilli; la giurisprudenza anzi si studiava talvolta di subordinare il diritto feudale al diritto civile. In prova di ciò, io ricorderò soltanto al ministro i motivi della sentenza fra le famiglie Calini e Rota di Brescia, relativa al feudo di Pontemolino.

« Quando la contestazione, essi dicono, riguarda le persone chiamate al feudo, la giurisprudenza feudale deve farsi in armonia coi principii di legislazione generale, sicchè commetterebbe peggio che un anacronismo quel giudice che applicasse le massime dell'antico diritto feudale sotto l'impero del Codice civile; » e quindi si conchiude che « le leggi feudali sono derogate, laddove non possono sussistere parallele ed unisone colla legge civile. »

Vedete adunque, o signori, che i feudi erano in Lombardia ridotti ad essere *ad instar allodialium*, come dicono i feudisti; ond'è ancora più strano che l'assurda successione feudale negatrice della famiglia, mentre si è cercato in qualche modo di combatterla dalla giurisprudenza la quale doveva pur mantenere le leggi feudali, debba poi essere consacrata dalla legislazione che le sopprime.

Sotto qualunque punto di vista adunque si voglia considerare la questione, sotto il punto di vista economico, politico, giuridico, morale, credo che non possa essere dubbio che i chiamati non debbano essere fatti partecipi in verun modo delle sostanze che vengono svincolate.

E qui infine invocherò a favore dello svincolo immediato l'esempio delle altre legislazioni. Non accetto gli esempi degli svincoli fidecommissarii, che furono accennati dall'onorevole deputato Gadda, in quanto che, come ho già detto, credo che passi troppo essenziale differenza tra il feudo ed il fidecommissario; l'onorevole mio amico, il deputato Gadda, dovette andare a cercar gli esempi per la sua tesi fra le leggi abolitrici dei fedecommissi, confessando così implicitamente che non vi sono leggi abolitrici dei feudi da addurre ad esempio. Egli sarebbe difficile, difatti, citare legislazioni di paesi non microscopici, ove l'abolizione dei feudi sia avvenuta nel modo del progetto ministeriale e colla compartecipazione dei chiamati. E infatti è con uno svincolo assoluto che furono aboliti i feudi dalla Francia nel 1790, dal Piemonte nel 1797, dalla repubblica cisalpina pure nel 1797, dal reame di Napoli nel 1806.

Contro questi autorevoli esempi io ho udito per sola ragione, anche nel Senato, ho udito dire che queste leggi sono leggi rivoluzionarie. Se per leggi rivoluzionarie s'intende leggi innovatrici, io lo concedo; ma allora tutti voi, al certo, ambite il titolo di rivoluzionari. Chè se per rivoluzionarie s'intende leggi violatrici dei diritti per ragioni di pubblica utilità in momenti supremi, non sono certo rivoluzionarie quelle leggi.

La legge francese non fu fatta dalla Convenzione, non fu fatta nell'epoca in cui i pericoli esterni ed interni avevano imposto alla Francia la necessità delle estreme e disperate difese; quella legge fu fatta dall'Assemblea Costituente, come una delle prime applicazioni di quei principii del 1789 che i più moderati liberali applaudono ed accettano per propria

divisa; quella legge non fu concepita da qualche legislatore improvvisato, dimentico delle ragioni del diritto, ma fu redatta da colui che viene chiamato in Francia *il principe dei giureconsulti*, fu votata dietro un suo rapporto, che Laferrière chiama: *monumento di scienza, di giustizia e di ragione*; questo rapporto fu seguito dagli unanimi applausi dell'intera Assemblea, fu trovato eccellente da Mirabeau e dallo stesso Sieyès, a cui pur non piaceva se non quanto avea fatto egli stesso; questo rapporto infine dichiara che si occupò « di circondare la legge di precauzioni conservatrici della proprietà. »

Lo stesso dicasi della legge piemontese del 1797, la quale, come osserva la relazione della Commissione, contiene disposizioni che la mostrano animata dalle idee più conservatrici. Lo stesso dicasi infine della legge napoletana che fu fatta nel 1806, in un tempo non di rivoluzione, ma di ristaurazione; in un tempo in cui, e precisamente anzi in quell'anno, i feudi venivano ristaurati in Lombardia. E questa legge, nella patria di Vico, di Mario Pagano e di Filangeri, fu discussa lungamente nel Consiglio di Stato; questa legge, io citerò all'onorevole signor ministro un'autorità certo a lui accetta, inquantochè l'ha invocata recentemente a proprio favore in altra occasione, questa legge fu dal Colletta chiamata « argomento al mondo della napoletana civiltà. »

In siffatto modo, adunque, i feudi furono aboliti in tutta Italia, e quindi io non vedo perchè nella Lombardia, per essere stati noi cinquant'anni più degli altri senza la loro abolizione, dobbiamo ancora averne per altri cinquant'anni una abolizione incompleta.

Questo sarebbe tanto più duro, in quanto che in Lombardia lo svincolo immediato fu l'unico modo con cui si pensò sempre potesse essere fatto lo svincolo feudale, tanto più che molti ritenevano non essere tolte le abolitrici leggi cisalpine, e non essere stato tampoco possibile abolirle perchè nemmeno l'onnipotenza divina può cancellare i fatti. Perciò una legge che operasse lo svincolo puro e semplice sarebbe anche una specie di riparazione ad una violazione di legge, sarebbe una specie di *restitutio in integrum* legislativa.

Che una legge fatta in Lombardia dovesse farsi in tal modo, lo mostra la legge che vi ho citata del Governo provvisorio di Brescia; e vi aggiungerò che anche il Governo provvisorio di Milano aveva in pronto uno schema di legge che doveva essere in brevè pubblicato, col quale lo svincolo veniva effettuato in modo puro e semplice, come quello che era stato decretato dal Governo provvisorio di Brescia, che è pur quello stesso che ora vi propone la Commissione.

Che infine una legge fatta in Lombardia dovesse essere redatta in base alle precedenti, e che sia desiderata in quel modo e collo svincolo assoluto e immediato, io posso prenderne argomento anche dalla stampa lombarda, la quale fu unanime in tutti i giornali più diffusi ed accreditati ad invocare dall'onorevole signor ministro questo rimedio radicale. Io non voglio annoiare la Camera con la nomenclatura di una filza di giornali, come il potrei fare, ma vi ripeto e vi assicuro che tutti i giornali più accreditati reclamano lo svincolo assoluto, e sono fedeli interpreti della pubblica opinione.

E parimenti gli uomini più competenti in questa materia, come, ad esempio, l'onorevole consigliere Decio, il quale ebbe lunga ed alta ingerenza per ragione d'ufficio nelle materie feudali, scrisse appositamente un volume, onde patrocinare lo svincolo assoluto, ed anche sul Veneto, qualche anno fa, il dottore Sartori, referendario presso la Commissione governativa feudale di Venezia, scrisse un libro per consigliare allo

stesso Governo austriaco la completa abolizione, quale viene ora a proporvela la vostra Commissione.

Io vi ho esposto anche troppo a lungo le ragioni che militano in favore di quest'ultimo progetto, e vi dirò ora concludendo: facciamo una legge come la Commissione vi propone, una legge per la Lombardia conforme alle sue tradizioni, che soddisfi ai bisogni ed alle condizioni in cui si trovano i feudi che vogliamo abolire; facciamo una legge che proclami francamente un principio giuridico ed economico, liberale, semplice e netto, e non una legge che, abolendo il diritto feudale, lo riconosce e lo continua; non una legge che, volendo tutto comporre e tutto salvare, riesce a ledere tutto. L'onorevole ministro di grazia e giustizia, col suo ingegno, colla profondità di dottrina che ha dimostrato anche in questo come negli altri rami della giurisprudenza, tanto nelle sue relazioni come nella discussione che ebbe luogo nel Senato, potrà sostenere con speciose argomentazioni la sua opinione; ma, se ben pensa, vedrà che egli medesimo l'ha condannata in Senato, allorchè l'ha chiamata una mezza misura, quel giusto mezzo, il quale non è altro che l'incertezza e lo scetticismo dei principii, quel giusto mezzo che, se molti di noi respingiamo in politica, tutti, credo, respingiamo nel diritto privato e nella civile legislazione. (*Bravo! — Vivi segni di approvazione*)

D'ONDES-REGGIO. Signori, io non posso nascondere che anche trovo dei difetti nella proposta del Ministero. Pure tra le due proposte, quella del Ministero e quella della Giunta, siccome la seconda toglie tutto a persone che io credo abbiano dei diritti, e la prima dà qualche cosa ad alcuni, se non vi fosse altro che scegliere o la proposta del Ministero o quella della Giunta, io certamente sceglierei la proposta del ministro e non quella della Giunta.

Ma se per avventura io potrò apportare delle modificazioni alla proposta ministeriale, poggiate sulla giustizia, ed allora io prego la Camera di accoglierle. Mi studierò di essere breve ed opporre argomenti stringenti al lungo e pregevole discorso del signor Zanardelli.

Io invero credevo che il signor Zanardelli avesse fondato il suo discorso nel dimostrare che si tratta di feudi e non di fidecommessi, con attaccare quel concetto sull'essenza dei feudi, che io primieramente ho dichiarato nell'incidente della questione pregiudiziale. Ma veramente sono rimasto deluso nella mia aspettazione, imperocchè ho veduto che egli non ha attaccato quel mio concetto, non ha quindi dimostrata falsa quella distinzione che io ne ho derivata tra feudi e fidecommessi; non ha in conclusione dimostrato che si tratta di feudi e non di fidecommessi, come io propugno. Se cotali terre di Lombardia fossero feudi, io il primo direi: aboliamo questi feudi; ma, signori, non sono feudi, sono terre allodiali co' vincoli di fidecommesso.

Mi è d'uopo insistere su ciò, che già ho detto, e con un po' più di amplitudine. Feudo importava che alcuno possedesse una terra a patto che dovesse prestare servizio militare, e rendere omaggio ad un altro come signore eminente di quella terra, e questi alla volta sua dovesse proteggere colui come suo vassallo. Fidecommesso poi significava una terra posseduta da alcuno senza facoltà di poterla alienare, la quale quindi alla morte sua passava ad altro, secondo che era nella istituzione dello stesso fidecommesso stabilito. Terre allodiali potevano essere, anzi furono in gran quantità per tutta Europa assoggettate ai vincoli di fidecommesso; terre feudali vi furono assoggettate, ma non sempre, non primamente; potevano esservi, potevano non esservi assoggettate; il vincolo fidecommisario non era l'essenza della feudalità, come

ho già stabilito, bensì il servizio militare, l'omaggio, la protezione.

E la storia giuridica dei fidecommessi e della feudalità getta chiara luce sulla materia.

I fidecommessi si trovano nell'antichissimo diritto romano, se ne inviene l'origine nelle *XII Tavole*, informano assai il diritto giustiniano.

I feudi nascono dopo la barbarica conquista. All'origine dei feudi, come di altre istituzioni, si possono arbitrariamente assegnare rimotissime stagioni, quelle di costituzioni dei romani Cesari, di responsi dei più antichi giureconsulti, di leggi ateniesi, spartane o mosaiche, qualora si ami da alcun che di somiglievole indurre identità di cose. Ma, affinché d'una istituzione si definisca senza errore l'origine, fa d'uopo vedere quale sia la sua qualità distinguitrice, quale sia la sua essenza. Or l'essenza dei feudi, sendo il servizio, l'omaggio nel feudatario, la protezione nel signore infeudante, i feudi non si stabilirono che dopo i Carolini in Francia, con Corrado II in Italia e Germania, colla conquista normanna in Sicilia, colla conquista normanna in Inghilterra; ho meco due solenni autorità, Lodovico Muratori, e quanto all'Inghilterra, Spelmanno. Il Muratori, tra le altre cose, dice: chi si figura di trovare prima del mille la parola feudo, vegga di non valersi di documenti apocrifi. I feudi si originarono a gran pezza dai benefizi; pria furono a tempo, a vita, poi divennero perpetui; fu infine che si assoggettarono ai vincoli de' fidecommessi, si combinarono infine con quel dettato del diritto romano, che nulla aveva di necessario colla natura loro.

E dato, o signori, che in origine queste terre di Lombardia, di che ci occupiamo, sieno stati feudi, or tutto ciò ch'era in esse di feudale è stato abolito, e nelle relazioni che vi sono tra gli investiti attuali ed i loro successori non si tratta che solamente di fidecommessi. Mi piace quindi di citare le leggi di Sicilia sulla materia che la chiariscono mirabilmente. In Sicilia, nel 1812, i baroni spontaneamente abolirono la feudalità, non si parlò più d'alcun diritto feudale e si statui che tutti i beni feudali diventavano francoalodii; eppure restarono coi vincoli dei fidecommessi. Sorse quindi grave questione in Parlamento se si dovesse abolire il vincolo dei fidecommessi. Fu questa una delle cause fatali per cui con facilità potè Ferdinando III, diventato poi I, manomettere la siciliana costituzione che da sette secoli, variamente modificata secondo i tempi, fioriva. La legge abolitiva dei fidecommessi fu al 1818; onde tutti i beni, sia che in origine fossero stati feudali, sia che fossero stati allodiali, si dichiararono sciolti da tutti i vincoli fidecommisari.

Di fidecommessi adunque si tratta omai e non di feudi, ripeto, e gli oppositori fa d'uopo che mi dimostrino il contrario, dimostrando che la definizione che io ho dato dei feudi sia falsa. Se eglino ciò non fanno, sono costretti a convenire meco che hanno torto, che gravemente errano quando sostengono che vogliono l'abolizione dei feudi, l'abolizione d'un ordinamento che affatto non esiste, eglino evidentemente confondono cose affatto diverse.

Di fidecommessi sendo la questione, si domanda ora, o signori, i successori degli attuali investiti hanno de' dritti o no? Si bisogna abolire una gran parte della giurisprudenza romana, si bisognano abolire tutti i codici dei moderni popoli civili per negare che vi possano essere dei diritti sotto condizione, che l'effettuazione loro sia quando si verifica la condizione. Non si è inteso mai dire che un dritto non esiste nè punto nè poco, perchè la condizione non si è verificata. E vedete bene, o signori, che secondo le diverse circostanze una condizione acquista grado maggiore o minore di proba-

bilità di potersi verificare e quindi di effettuarsi il dritto, e per conseguenza, coloro i quali hanno questo diritto eventuale possono ben fare i loro calcoli sopra di esso.

Per meglio spiegare la bisogna vengo ad un esempio.

Vi sia taluno che gode di un fedecommesso, il quale abbia aggiunta ottagenaria età; un nipote suo che è chiamato a succedergli nel fedecommesso ha una quasi certezza di ottenere in breve il medesimo; quel nipote per avventura avrà tolto moglie, avrà prole, farà delle imprese industriali, prenderà denaro a prestito, egli ha non solo probabilità, ma la quasi certezza che se e sua moglie e i suoi figliuoli avranno da vivere, potrà condurre la sua industria, soddisfare i suoi debiti. Ma, colla legge proposta dalla Giunta, costui si priva assolutamente di questo suo diritto, si getta nella miseria lui e la sua famiglia, si danneggia chi sia per caso socio di sua industria, si fraudano i suoi creditori. Signori, questa non è giustizia, questa è enorme ingiustizia. Se noi leviamo l'aspettazione in tutti gli ordini della vita, noi avremo tolto uno de' principii fondamentali della politica società, della civiltà; non io dico questo, lo dice uno dei riformatori più arditi, uno dei dispregiatori di tutti i diritti antichi, di ogni storico ordinamento, lo dice Geremia Bentham.

Il signor Zanardelli riferiva l'autorità di Romagnosi: io apprezzo l'autorità, ma apprezzo soprattutto la ragione; sdegnosamente rigetto quell'autorità, la quale oltraggia la ragione.

Io stimo quanto altri mai Romagnosi; ma egli professava alcuni capitali errori che assai guastavano le sue dottrine; tra gli altri, egli opinava che, come è di natura l'ordine economico ed il morale, di natura è l'ordine politico; mentre che, o signori, indubitatamente di natura necessari sono i due primi, ma non il terzo; l'ordine politico, o lo Stato, è d'indole secondaria, può essere e può non essere. Da tale errore egli veniva all'altro di sottomettere alle volte i primi due ordini a quel terzo, con danno della giustizia. Da ciò la falsa sentenza sua intorno alle proprietà, arrecata dal Zanardelli.

Di più il Romagnosi assai sentiva gl'influssi della rivoluzione francese, ondechè non ebbe difficoltà di preferire la costituzione dell'anno VIII, immaginata da Sieyès, alla inglese; nè peritava di chiamare cadavere, corpo senza alcun vigore l'inglese reggimento, che pure soprabbonda di vita sopra di ogni altro d'Europa, perchè sopra di ogni altro è composto con salde ed aggiustate libertà.

È stata la rivoluzione francese, è stata la Convenzione che ha calpestato ogni diritto, ogni aspettazione, ha rotto ogni sociale legame, ha esercitato ogni maniera tirannide.

Cotali esempi io non voglio; io voglio leggi, voglio le leggi della giustizia, il sostegno del genere umano.

Dell'autorità di Merlin non c'è da far conto, quando si tratta della santità di diritti esistenti; egli pose mano a distruggerli, egli fu uno della pur troppo male famosa Convenzione.

E riflettete, o signori, che noi qui in Piemonte abbiamo una legge abolitiva dei fedecommessi secondo giustizia, e non secondo i principii della rivoluzione francese, che ha dato a' chiamati la metà.

Nell'Umbria testè si è fatta quest'abolizione, ed anche, seguendo la legge del Piemonte, si è concessa a' chiamati la metà.

Or la generale tendenza è per l'unità, per l'uniformità di ogni legge. Io invero non mi accomodo affatto a tale tendenza, ma mi fa meraviglia che tutti quelli i quali ne sono caldissimi favoreggiatori ora vogliano mettere questa diversità nello stesso italico regno; in un luogo si rispettano i di-

ritti dei chiamati a' fedecommessi, in un altro assolutamente si calpestano.

La legge che propone la Giunta ha, oltre l'esempio della Convenzione di Francia, quello di Ferdinando I di Napoli, che ho rammentato; e sapete perchè egli imitò la Convenzione francese, perchè violò ogni diritto? Per fiaccare la potenza di coloro i quali avevano sempre propugnate le libertà della Sicilia, e con facilità immettere in essa il dispotismo, che aveva in Napoli buone radici.

Signori, io so quello che principalmente si oppone alla proposta del signor ministro.

Apprendosi la successione, può avvenire che i beni per un terzo vadano nelle mani d'un nipote o d'un cugino, ed intanto colui che attualmente ha il fedecommesso può avere dei figli, i quali allora vanno spogliati di quel terzo. Ed io primieramente rispondo che il figlio di costui ha un gran vantaggio, ed è quello di avere in piena proprietà, secondo la proposta ministeriale, due terzi, mentre stando i fedecommessi non ne ha punto alcuna porzione, ma resta solamente con la proprietà vincolata, che deve tramandare ad altri.

Ma se dalla proposta del ministro ne viene quell'inconveniente, la conseguenza da ritrarsene non è certamente quella che ha divisato la Giunta, cioè di levare ogni diritto ai chiamati. Il suo ragionamento si riduce in questi termini: siccome può avvenire che i figliuoli degli investiti possano soffrire il danno di non avere il terzo del fedecommesso, dunque si rechi a tutti i chiamati il danno di non avere porzione alcuna. Signori, nel primo caso il danno sarà di pochi, nel secondo di tutti; nel primo caso gli stessi che perdono un terzo di beni vincolati, ne acquistano due terzi in piena proprietà; nel secondo coloro che hanno il diritto su di tutto, perdono tutto. No, la conseguenza non è questa, bensì che la successione si apra non ora alla morte degli attuali investiti; allora avranno porzione di beni finora fedecommessati i figliuoli, o altri, secondo che la istituzione di fedecommessi sono i chiamati. Questa conseguenza non patisce replica.

Ma qui, o signori, siccome io non desidero che la giustizia, faccio a me stesso un'opposizione, che mi pare non si sia affacciata alla mente di alcuno, che niuno ha fatto in questa Assemblée.

Apprendosi la successione alla morte degli attuali investiti, se per avventura uno abbia due o più figliuoli, lasciandosi il sistema dei primi chiamati, ne conseguita che il primogenito avrà tutto il fedecommesso, niente avranno gli altri figliuoli, ed io veramente questo non credo giustizia. Come anche attualmente nel dare quella terza parte, secondo la proposta del ministro al chiamato, può avvenire benissimo, a cagion d'esempio, che vi sieno tre, quattro fratelli o cugini, ed un solo di essi, il primo, avrà questo terzo. Io, o signori, non posso adagiarmi a ciò, mi pare contrario alla giustizia, alla libertà, all'eguaglianza, e specialmente sendo il caso dei figli; i figli sono tutti eguali in faccia al padre; questo è diritto di natura; anzi sotto quest'aspetto solo è indubitatamente riprovevole la legge dei fedecommessi; perchè poi sotto gli aspetti economici ci sarebbe molto a dire, ed io me ne appello anche agli economisti, perchè se da un lato la libertà di commercio delle terre può essere utile e porta lo sminuzzamento, da un altro canto il problema ancora non è sciolto intorno ai vantaggi della produzione maggiori o no nella piccola o grande coltura, la quale va ordinariamente congiunta alla piccola o grande proprietà; la natura del suolo pare debba consigliare l'una piuttosto che l'altra. Ma lascio da parte queste considerazioni.

Dunque, o signori, io credo che veramente sarebbe di giu-

stizia che la successione si aprisse quando l'investito muoia, e che succedessero quelli che sono chiamati secondo la legge comune delle successioni. Di modo che morendo l'attuale investito, supponendo che esso abbia quattro figli, la metà, secondo mio avviso, e non il terzo, come propone il guardasigilli, andasse ai quattro figli, in parti uguali, e non al solo primogenito; se vi siano dei congiunti, dei collaterali, tre, quattro, nello stesso grado, parimenti eglino tutti secondo la legge comune abbiano la loro uguale parte, e non un solo.

Quindi, o signori, io propongo questo emendamento:

« La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà per metà negli attuali investiti di feudi od aventi diritto all'investitura, per l'altra metà a coloro che saranno i chiamati, secondo la legge comune delle successioni. »

Non fa più bisogno di dire: *alla sua morte*; quando si dice secondo la legge comune della successione, s'intende che la successione si apre alla morte.

Signori, io reputo la proposta evidentemente secondo giustizia, e prego la Camera di preferirla ed a quella del ministro ed a quella della Giunta. Signori, io non lascerò mai di dire che la vera utilità dello Stato è la giustizia, e che per essa solamente gli Stati si fortificano, avanzano in civiltà, acquistano gloria verace e perpetua:

PRESIDENTE. Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. La maggioranza della Commissione era profondamente persuasa dell'opportunità e dell'urgenza che venisse approvata questa legge per lo svincolo dei beni feudali di Lombardia; e quindi ha esitato moltissimo, prima di venire innanzi alla Camera a proporre una modificazione al disegno di legge presentato dal ministro; perchè, essendo questo già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, una volta che le idee della Commissione fossero state accolte, quel progetto di legge avrebbe dovuto ritornare in Senato, e noi non sappiamo quali eventualità probabilmente avrebbe potuto correre; intanto noi avremmo ritardato un beneficio alle provincie che omai da tanto tempo lo aspettano.

Ma la Commissione ha dovuto pesare anche gl'inconvenienti che andavano uniti al sistema del Governo, e mise in bilancio gli uni e gli altri inconvenienti, ed ha deciso di venirvi a presentare il progetto con quelle modificazioni che credette dovervi apportare.

Io ho ricordata questa circostanza per provare alla Camera come sia stata profonda la convinzione nella maggioranza della Commissione; tanto profonda da farle superare molti scrupoli, molte esitanze che certamente non avrebbe superato, se quella convinzione fosse stata meno ferma; ed è quindi che essa è venuta a proporvi lo svincolo immediato ed assoluto negli attuali investiti e possessori.

Io non avrei a dir molto dopo la copiosa orazione del mio amico Zanardelli per provare in favore della tesi propugnata dalla maggioranza della Commissione; soprattutto non avrei a dir molto dal punto di vista delle circostanze speciali in cui versa questa parte di legislazione in Lombardia; ma se la Camera mi permette, io prenderò le mosse invece da alcune considerazioni generali, che sono quelle le quali hanno generata la mia convinzione.

Io credo che la legge presentata dal ministro non sia conforme nè ai grandi principii del diritto, a quei principii che sono oramai l'anima e l'essenza della nostra società moderna; che non sia conforme alle circostanze speciali, alle antecedenti opinioni che sono prevalse in Lombardia; che non sia utile neppure agli interessi dello Stato, nè a quelle famiglie per cui la legge è fatta.

Quale è lo scopo della legge attuale? Tutti rispondono: si è di togliere un assurdo, un anacronismo.

È una cosa incompatibile questa esistenza dei feudi, e molti si domandano, come questa esistenza sia ancora possibile in Lombardia.

Io convengo che effettivamente questo è lo scopo della legge. Ma, o signori, dopo che si è encomiato questo scopo, è anche evidente che la legge viene a riconoscere un fatto, un principio già assentito dalla coscienza comune, contro cui può esistere ancora la lettera della legge, ma assolutamente non esiste più lo spirito di essa.

I feudi, o signori, ci fanno pensare ad una civiltà che è completamente trapassata, ad una disuguaglianza, ad una immobilità che è assolutamente all'infuori delle nostre idee e delle condizioni della civiltà attuale, la quale suppone la parità civile, il progresso, il movimento.

Tra l'epoca feudale e la nostra vi ha l'abisso di una rivoluzione. Noi siamo a tal punto che i feudi noi più non li comprendiamo.

Quando l'onorevole Zanardelli è venuto accennando ad alcune curiosità del regime feudale ci ha fatto sorridere; ma se ne potrebbero citare ancora infinite altre curiosità di quegli ordini feudali. Or bene, vi ripeto, noi non le comprendiamo più. Quella devozione dell'uomo all'uomo, quella condizione del possesso che genera la condizione della persona, quell'essere nobile, oppure uomo libero, ma non nobile, secondo che si possiede una terra nobile oppure una terra di libero allodio, queste cose noi non le comprendiamo più, noi che viviamo in un'epoca, in cui la condizione delle persone non dipende più dalla condizione dei possessi.

Ho detto una rivoluzione; ma è una rivoluzione pacifica, una rivoluzione d'idee. Siamo a tal punto che noi non li comprendiamo più; ecco la miglior prova che la rivoluzione è pienamente compiuta.

In fondo quali erano i caratteri essenziali dell'ordinamento feudale? Mi rimetto ai grandi pubblicisti, a Guizot, per esempio, ed egli vi dirà che era la confusione del diritto pubblico col diritto privato, in primo luogo; in secondo luogo, la disuguaglianza, il privilegio, la divisione dappertutto.

Era la confusione del diritto pubblico col privato.

Infatti, il sovrano, conferendo il feudo, conferiva il possesso; col conferire il possesso conferiva la giurisdizione territoriale, il diritto di amministrare la giustizia, e altri attributi della sovranità.

Dappertutto poi c'era una legge speciale. Non c'era comune che non avesse la sua carta, non c'era associazione che non avesse il suo statuto, non c'era feudo che non avesse la sua investitura. Era così lontana l'idea di un diritto comune, che ogni terra aveva una sua legge, ogni feudo una sua investitura.

Ebbene, o signori, questi due grandi caratteri del regime feudale sono completamente scomparsi; i sovrani hanno ritirate a sé le giurisdizioni della sovranità; si è operata questa grande divisione del diritto pubblico e del diritto privato; e noi abbiamo veduto da una parte costruirsi l'ordine politico, la sovranità, e dall'altra l'ordine dei possessi, l'ordine delle private proprietà libere. E queste si trasmettono in forza di quali principii, di quali leggi? In forza di principii e di leggi comuni. Tutte le carte, tutti gli statuti, tutte le investiture sono completamente abolite; sono veri anacronismi, se mi è permesso ripeter questa parola.

Or bene, questa rivoluzione, compiuta nelle idee, compiuta nei fatti, già consacrata in moltissime leggi civili, noi siamo chiamati oggi a consacrarla con ispeciale disposizione; noi

siamo chiamati qui a sbarazzare il terreno da alcuni ultimi ingombri di un edificio che assolutamente non esiste più, che noi non possiamo più riconoscere.

Or bene, o signori, io vi dico francamente, noi non siamo chiamati qui che a registrare l'abolizione dei feudi, non a decretarla; l'abolizione dei feudi è già decretata da gran tempo.

Non insisto neppure a dire che i giurisperiti in Lombardia avevano creduto e credono ancora che tutta quella vieta legislazione feudale sia caduta da 60 anni, ma io credo che, oltre ai giurisperiti, la stessa coscienza pubblica, il buon senso di tutti i popoli civili d'Europa vi dichiarano che quegli ordini dei barbari tempi sono perfettamente caduti.

Queste considerazioni, che sono di un carattere astratto, di una verità meramente storica, possono essere luce che ci serve di guida, e questa luce sarà di tanto maggiore, quanto più voi vogliate ricordarvi delle condizioni speciali della Lombardia. Qui, molto tempo prima che in tutti gli altri paesi, la filosofia civile contribuì ad abolire le giurisdizioni signorili. Qui, infatti, sino dai tempi di Maria Teresa queste giurisdizioni vennero abolite, ma non solo abolite le giurisdizioni signorili, ma ogni altro vestigio di disuguaglianza: quando si fece il grande catasto della Lombardia, non si ebbero eccezioni nè per i beni dei nobili, nè per i beni dei preti; si proclamò l'uguaglianza di tutti davanti all'imposta.

Ora che cosa rimaneva dopo questi grandi principii proclamati dai nostri riformatori? (Non dalla rivoluzione francese, come diceva l'onorevole deputato D'Ondes: questi principii non datano soltanto dalla rivoluzione francese, datano dalle origini della civiltà moderna e principalmente hanno avuto nascimento in Italia.)

Or bene, che cosa rimaneva dell'elemento feudale dopo questa grande riforma? Non rimaneva più che la successione privilegiata.

Io non entrò adesso nelle discussioni puramente legali; premetto alla Camera di non essere giureconsulto, per addentrarmi nelle sottili differenze tra il feudo ed il fedecommesso, dico solo che, una volta proclamata l'abolizione dei privilegi feudali, non restava presso a poco che la successione privilegiata, qualche cosa che assomigliava al fedecommesso; or bene, è sopravvenuta una legge in Lombardia, la legge del 6 termidoro più volte citata, la quale dichiarava che tutte le sostituzioni fedecommissarie di qualunque natura, con una frase generica e comprensiva si dovessero ritenere abolite.

La giurisprudenza, la quale non vedeva più nell'ordine feudale altro carattere che questo della successione fedecommissaria, si accordò a dire che i feudi pur anche erano aboliti, e questa massima fu universalmente ricevuta ed accolta, dirò, con soddisfazione dalla coscienza comune, siccome il portato della civiltà e dell'esigenza dei tempi. Sotto l'impero di queste leggi i feudi si alienano, e sono considerati da tutti come beni alienabili e liberi.

Viene il regno d'Italia; ma credete voi che il regno d'Italia abbia osato contraddire all'accettazione di questa massima? No certamente, quantunque con disposizioni speciali si autorizzasse la costituzione di nuovi feudi; e il principio pone sempre più salde le sue radici nella pubblica opinione. Segue il dominio austriaco, e non si occupa delle ristorazioni o abolizioni precedenti e contestate dei feudi, ma intima con aria piuttosto brusca, come è solito a fare, che i possessori dei beni feudali mandino subito a notificare i loro beni, altrimenti saranno soggetti alla pena della caducità.

I possessori si sono affrettati a notificare i beni, poichè, come dico, la comminatoria era piuttosto seria e sotto un Go-

verno che seriamente agiva in certe maniere, ed ecco quindi come a passo a passo, un po' quasi per violenza, un po' per condiscendenza, quest'ordine feudale si è rimesso in piedi in Lombardia.

Il mio amico Zanardelli ha analizzato benissimo questi fatti. La giurisprudenza da principio reputò necessaria l'abolizione dei feudi, poi diventò perplessa, poi finalmente, quando si vide contraddetta, quando si stabilì una Commissione feudale, quando si creò un foro privilegiato feudale, la giurisprudenza si sgomentò, a poco a poco si ritrasse, e finalmente prevalse quella giurisprudenza di cui il signor ministro ci ha fatto cenno nella sua relazione, giurisprudenza accettata dai tribunali negli ultimi tempi; la giurisprudenza, come dissi, dopo avere difeso lungamente il terreno della libertà e dei grandi principii, dovette a poco a poco soccombere sotto la restaurazione dei feudi, tentata ed effettuata dal Governo austriaco. Ma questa restaurazione non è mai stata riconosciuta dall'opinione e dalla coscienza pubblica in Lombardia; ogni uomo serio sorrise sempre, sentendo a parlare di istituzioni feudali; ogni uomo serio pensava che, se fosse venuta la libertà, se fosse venuto un giorno in cui i Lombardi avessero fatto essi delle leggi per il proprio paese, non avrebbero certamente mai ratificato la restaurazione dell'ordine feudale.

Ora il signor ministro vuole chiamarci a fare una legge, nella quale noi diamo una consacrazione nuova, un battesimo nuovo al regime feudale, in cui noi prendiamo una parte dei beni feudali per rassegnarli al chiamato, all'uomo a cui la legge feudale ne avrebbe dato il beneficio.

La Commissione però, per una questione di principio, per una questione, dirò, che è quasi pregiudiziale, per una questione di vero diritto, non ha creduto di accogliere il progetto del Ministero. La Commissione ha considerato la questione sotto questo aspetto; essa ha detto: colla separazione del diritto privato dal diritto pubblico è estinto il contratto feudale; con questa separazione il fondo è divenuto una proprietà libera, noi non possiamo attentare a questa proprietà libera. Ora, la legge attuale, o signori, se venisse approvato il progetto del Ministero, costituirebbe un gravissimo attentato alla proprietà. Mi dispiace che il signor ministro non divida questa opinione, ma io sono convintissimo che l'equità che egli invoca fuori del diritto, contro l'essenza del diritto, non è che dispotismo, ed oserai dire comunismo, perchè l'equità, all'infuori del diritto, è comunismo, e il comunismo anch'esso non invoca altrimenti in suo favore se non l'equità.

Ma, si dice, i primi chiamati hanno un diritto, o, almeno, hanno un'aspettativa; la legge deve loro un compenso, una specie di transazione; ora, noi siamo venuti al punto in cui i feudi debbono morire; operiamo questa transazione sovra una base di equità.

Pochi per verità affermano il diritto; il deputato D'Ondes ha affermato risolutamente che qui vi è un diritto condizionato, che la devoluzione del feudo è per così dire già consacrata con l'atto della nascita del primo chiamato; per me io ho sempre creduto che la devoluzione del feudo si effettuasse con l'atto della morte dell'investito, e che quello era il punto in cui si trasmetteva effettivamente il feudo. E poi, supponiamo che tutti coloro i quali sono chiamati al feudo abbiano pari e perfetti diritti. Allora domando al signor ministro, perchè egli interrompe la linea, e perchè, dopo avere introdotto uno, esclude gli altri, perchè il primo e non gli altri chiamati? E se si ammettono dietro al primo gli altri chiamati, che cosa avviene della legge che abolisce i vincoli feudali? Mi pare che sia questa una deduzione logica d'idee, alla quale nessuno potrebbe rifiutarsi.

Come? S'immagina che il legislatore possa modificare l'ordine di tutte le successioni, l'ordine della successione di tutte le famiglie, che possa rifare l'ordine della successione del diritto civile, e poi non gli si accorda la facoltà di modificare l'ordine di successione di poche famiglie, un ordine di successione ch'egli modifica o modificherebbe facendo luogo alle più legittime, alle più naturali affezioni; facendo luogo a quei vincoli, a quelle relazioni ch'egli ha creduto tanto essenziali da consacrarle nella legge comune! E ciò perchè? Ecco la risposta: Perchè l'investitura non concorda col Codice civile.

Ma, signori, noi non siamo qui per mettere d'accordo le investiture col Codice civile; io seppellisco tutte quante le investiture nel Codice civile; io prendo tutte le vostre situazioni privilegiate e le faccio scomparire tutte dentro la legge comune.

Le investiture sono nulla per me, in quanto pretendono determinare l'ordine della successione e la base costitutiva delle famiglie. Questa base per me è la legge civile, è il diritto comune.

La Commissione ha creduto che, attenendosi a questi principii, farebbe un'opera di vera ristorazione. Sapete qual è l'opera di reazione che noi facciamo? Noi ristoriamo i principii violati dalla reazione austriaca; noi ristoriamo i grandi principii di ragione che sono stati manomessi da quella reazione europea, la quale ha schiacciati anche noi nel 1815.

Si dice che i feudi non sono tutti di donazione di principii, che vi sono dei feudi fondati nel contratto, *oblatis, emptitiis*. Per questi feudi non si può negare che esiste una specie di corrispettivo. Il fondatore può avere offerto egli medesimo i beni al principe e ne ha ricevuto perciò in corrispettivo la promessa dell'investitura, ossia la promessa di trasmissione ad una serie determinata di eredi. Io davvero non so capire come in queste cose si dimentichi un principio fondamentale di diritto; quando andava a scuola mi insegnavano che le convenzioni contrarie all'ordine pubblico non hanno valore; nessuno può convenire su ciò che tocca alla sovranità; e il determinare l'ordine di successione nelle famiglie è materia della sovranità. Io dunque non vedo come si possano col contratto cambiare le successioni, come una privata convenzione possa opporsi ad un gran principio d'ordine pubblico.

Veniamo all'aspettativa. In questa parte veramente crede di non aver nulla da aggiungere a ciò che disse l'onorevole Zanardelli: nello stato attuale dell'opinione pubblica, quale aspettativa naturale, fondata, legittima, credete voi che esistesse nelle istituzioni dell'ordinamento feudale? Ma, quando anche vi fosse stata questa parziale aspettativa, vi era pur quella di coloro che attendevano l'abolizione dei feudi, e questa è per lo meno altrettanto legittima, e per me è assai più simpatica dell'altra, perchè si rannodava a un ordine di eventi avvenire, da tanti per tanto tempo desiderato!

Del resto, o signori, quante volte le leggi modificano le aspettative dei cittadini!

Si è detto che le aspettative sono il fondamento delle società umane. Ma se noi (e qui mi rivolgo al signor D'Ondes), se noi togliessimo l'elemento dell'eventualità, se noi volessimo stabilire le aspettative in modo che ad ogni giorno, ad ogni ora del futuro, ogni uomo sapesse ciò che deve attendersi, noi avremmo tolto un grande stimolo, anzi il principale stimolo all'attività umana. Due sono i grandi principii che regolano le società umane: con la stabilità dell'aspettativa, c'è l'eventualità, la speranza, il progresso, che pur alimentano il lavoro e l'attività. Io voglio avere un riguardo grandissimo all'aspettativa, ma non voglio poi che questo riguardo mi con-

duca all'immobilità, perchè tale appunto sarebbe la conseguenza, quando si professasse un culto eccessivo al principio delle previsioni e delle aspettative.

Signori, la legge violata non solo le aspettative dipendenti dai fatti, come alcuno diceva or dianzi, ma pur quelle dipendenti dalle leggi. Quando noi aboliamo, per esempio, dei dazi protettori, eccessivamente protettori delle industrie, facendo queste leggi, poichè le tariffe doganali sono pur leggi, non compromettiamo noi una quantità di interessi, non interrompiamo molte e grandi previdenze? Ebbene, allora ci si dice: guardiamo all'interesse della libertà, al grande principio del vantaggio pubblico, noi dobbiamo aver riguardo ai consumatori e non unicamente all'interesse dei produttori.

Or bene, questo è il caso nostro, ed io credo che noi facciamo omaggio alla libertà, omaggio ai grandi principii di giustizia, sacrificando alcune aspettative, alle quali la legge risponde quello che risponde sempre quando le aspettative medesime sono turbate: signori, le posizioni non sono acquisite eternamente nella società umana; quello che si è perduto per forza degli eventi e di quelle riforme che sono inevitabili, può essere ricuperato colla solerzia, col lavoro.

Io non sono rivoluzionario; ma, quando sento dire di queste aspettative fondate su ciò che alcune famiglie hanno da essere quasi per sempre esonerate da quelle cure e sollecitudini che travagliano tutti gli altri mortali, io dico che è troppo; e dico che, se saranno tradite nelle loro speranze, se saranno diminuite nelle loro fortune, quelle famiglie hanno anche esse l'intelligenza, l'attività, quelle risorse che hanno tutti i cittadini, che abbiamo tutti noi.

Io non credo che sia questa sì enorme ingiustizia da farci fare un tale sacrificio dei grandi principii di libertà.

Si dice anche: è una transazione, un compenso che si dà ai beneficiati dall'istituzione feudale; qui ho bisogno di una distinzione, che dimostri quanto fossi nel vero, quando dissi di non essere poi troppo profondamente rivoluzionario.

Quando si tratta veramente di sciogliere i vincoli feudali, e il vero scioglimento della feudalità consiste principalmente nella cessazione di certi redditi, nella cessazione di certi contributi, che i coloni iscritti al feudo devono al padrone, al signore, di certi obblighi di lavoro da prestarsi sulle terre feudali, allora la cessazione immediata di questi contributi, di questi obblighi, comprometterebbe appunto lo stato economico delle famiglie, ed allora è stato necessario, è stato prudente di dare un compenso.

In simili casi io sarei sempre per istabilire una transazione, per dare un compenso, perchè allora ho in vista due interessi, due elementi sociali, i quali sono tutti e due sacri egualmente per me.

Ma qui, o signori, non ho due interessi in vista; non ho dinanzi a me che la famiglia del feudatario ora possessore.

Si tratta di vedere qual è la famiglia civile che io voglio considerare di preferenza.

Quelli che propugnarono il progetto del Ministero, considerarono la famiglia civile dell'investitura; io invece considero di preferenza la famiglia civile del diritto comune.

Ora, signori, quando si parla di equità, io posso ben credere eque le successioni dei maggioraschi, delle primogeniture, dei feudi che si trasmettono per discendenza mascolina; ma vi è un'equità che per me è ancora più squisita, ed è l'equità della legge civile, la quale io, legislatore, debbo supporre superiore a tutte, altrimenti non l'avrei consacrata nella legge medesima.

Io non vorrò trattenere più lungamente la Camera sopra

gl'inconvenienti che deriverebbero quando si approvasse il sistema adottato dal Ministero.

Del resto gli onorevoli preopinanti hanno su questo punto esaurito vastamente l'argomento. Quindi io non entrerà più a dire di quella finzione legale, secondo la quale il ministro fa morire in un sol giorno tutti i feudatari di Lombardia, affine di chiamare ad una parte del feudo una certa serie di persone; non dirò delle liti che sorgerebbero, degli impacci allo svincolo dei beni, non dirò di nessuna di tutte quelle difficoltà a cui darebbe luogo l'attuazione del progetto di legge del ministro, a confronto del principio netto, semplice, e vorrei dire, se mi permette la Camera, sacrosanto, il quale è stato introdotto dalla Commissione nel progetto di legge.

Dunque conchiuderò che tanto i principii sommi del nostro diritto civile, che l'equità vera e fondamentale della famiglia, e l'interesse pubblico, collimano a sostenere il progetto della Commissione. E qui mi sia lecita ancora un'ultima considerazione.

I principii giuridici di loro natura sono tutti universali, tendono sempre a dilatarsi, ad invadere tutta quanta la società.

Signori, sapete qual era il principio che aveva consacrata la feudalità? Il signor ministro, dottissimo, lo saprà meglio di me. Ci era un adagio che diceva: *nulle terre sans seigneur*; non v'ha terra, non vi ha elemento che possa sfuggire a questo grande principio della feudalità. I principii giuridici, o signori, sono veramente universali. E la società moderna riposa sopra un altro assioma, un altro principio che io vorrei tradurre, per parafrasi, in lingua francese: *nulle terre, nul bien sans propriétaire*; non v'ha terra, non v'ha bene senza

proprietario. Dal momento che vi ha un possesso, un bene, vi ha anche un proprietario. Ed io attenderò al diritto di questo proprietario? Andrò oggi a prendermi una terza parte di questo possesso per darla ad una persona a cui io non la darei che per atto dispotico di legge, per fatto d'arbitrio? Io conchiudo che in questa materia la legge positiva, la legge scritta registra un principio già acquisito nella coscienza civile dei popoli, la legge scritta non fa la rivoluzione, ma la segna, segna e consacra la rivoluzione delle idee che s'è già fatta. (*Bravo! Bene!*)

OZIONE.

PRESIDENTE. Prima che l'adunanza si sciolga, avverto la Camera che il signor Enrico Pessina, eletto a deputato nel collegio d'Altamura ed in quello di Bitonto, ha mandato per dispaccio telegrafico a notificare che egli otta per Altamura; in conseguenza rimane vacante il collegio di Bitonto.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia;

2° Discussione del progetto di legge per un sussidio alla società nazionale del tiro a segno.